SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 ottobre 2006, n. **277.**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione

nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 2.

Composizione e presidenza della Commissione

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Audizioni a testimonianza

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

Richiesta di atti e documenti

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 40):

Presentato dall'on. BOATO il 28 aprile 2006.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 giugno 2006 con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 13 e 14 giugno 2006.

Relazione scritta presentata il 21 giugno 2006 (atto n. 40-326-571-688-890/*A* - relatori on. AMICI e D'ALIA).

Esaminato in aula il 27 giugno e approvato il 5 luglio 2006 in un testo unificato con gli atti nn. 326 (LUMIA); 571 (FORGIONE ed altri); 688 (NAPOLI); 890 (LUCCHESE ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 762):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 luglio 2006 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10, 11, 13 e 18 luglio 2006.

Esaminato in aula l'11 luglio 2006 e approvato con modificazioni il 19 luglio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 40-326-571-688-890-B.):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 luglio 2006, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 20 e 25 luglio 2006.

Esaminato in aula e approvato con modificazioni il 27 luglio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 762-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 luglio 2006 con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 19, 20, 21, 26, 28 settembre 2006 e 3 ottobre 2006.

Esaminato in aula il 19 settembre 2006.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede legislativa, il 3 ottobre 2006.

Esaminato dalla 1ª commissione in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 5 ottobre 2006.

Camera dei deputati (atto n. 40-326-571-688-890-D):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 ottobre 2006 con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 17 ottobre 2006.

Esaminato in aula il 17 ottobre 2006 e approvato il 18 ottobre 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale:

«Art. 416-*bis (Associazione di tipo mafioso).* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intiimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

— La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

— Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca: «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.».

— Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca: «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.)».

— La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza».

— Il decreto ministeriale 23 aprile 2004, n. 161, reca: «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45».

— La legge 23 dicembre 2002, n. 279, reca: «Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario».

— Si riporta il testo dell'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull esecuzione delle misure privative e limitative della libertà):

«Art. 41-*bis (Situazioni di emergenza).* — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis*, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

2-*bis.* I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'àmbito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

2-*ter.* Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-*quinquies* e 2-*sexies.* In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

2-*quater*. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comrna dell'art. 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art. 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10.

2-*quinquies.* Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono propone reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-*sexies.* Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinquies,* decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.».

— Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale:

«Art. 133 *(Accompagnamento coattivo di altre persone).* — 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».

Note all'art. 3:

— Gli articoli da 366 e 384-*bis* fanno parte del Capo I (dei delitti contro l'attività giudiziaria) del titolo III del libro secondo del codice penale.

— Si riporta il testo dell'art. 203 del codice di procedura penale:

«Art. 203 *(Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza).* — 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

1-*bis.* L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale:

«Art. 329 *(Obbligo del segreto).* — 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).* — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle finziom o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».

06G0297

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2006.

Caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento al comma 11, primo periodo: «il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile»; ed alla lettera *a)* del citato comma 11: «la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse, riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza, previste dall'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha provvisoriamente affidato, nell'ambito della sperimentazione stessa, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 è necessario determinare le caratteristiche tecniche ed organizzative, a valere per la sperimentazione delle lotterie telematiche con partecipazione a distanza;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche tecniche ed organizzative, a valere esclusivamente per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza, di cui al decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS: l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) anagrafica del giocatore: l'insieme dei dati del titolare del conto di gioco, che includono almeno il nome, il cognome, il codice fiscale e la data di nascita, la cui trasmissione al gestore centralizzato, in forma criptata, è condizione necessaria per la partecipazione alle lotterie telematiche;

c) codice di identificazione: il codice che identifica univocamente un conto di gioco;

d) codice personale: il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;

e) codice univoco: il codice, assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del gestore centralizzato, che identifica univocamente la giocata;

f) conto di gioco: il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, incluse le giocate e le vincite delle lotterie telematiche;

g) contratto di conto di gioco: il contratto, di cui al decreto direttoriale 21 marzo 2006, tra il giocatore ed un titolare di sistema, coincidente con il rivenditore o del quale il rivenditore si avvale, alla cui stipula è subordinata la partecipazione alle lotterie telematiche;

h) credito di gioco: il saldo esistente sul conto di gioco;

i) gestore centralizzato: il Consorzio lotterie nazionali cui è provvisoriamente affidata la realizzazione e la gestione delle lotterie telematiche, per la durata del periodo di sperimentazione, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale di AAMS Direzione per i giochi del 13 aprile 2006;

l) giocata: ciascuna giocata delle lotterie telematiche, con esito casuale e non prevedibile, richiesta dal giocatore, erogata dal sistema del gestore centralizzato e contraddistinta da un codice univoco;

m) giocatore: il soggetto titolare di un contratto di conto di gioco che partecipa alle lotterie telematiche;

n) interfaccia di gioco: la rappresentazione della lotteria telematica, comprensiva della grafica e dei comandi di interazione, trasmessa dal sistema del gestore centralizzato al sistema del giocatore;

o) lotterie telematiche: ciascuna lotteria istantanea con partecipazione a distanza, di cui all'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cui raccolta avviene attraverso i canali telematici e/o telefonici, come previsto dall'art. 11-quinquesdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;

p) prezzo della giocata: l'importo corrisposto dal giocatore per l'acquisto di ciascuna giocata;

q) richiesta/e di gioco: l'azione non revocabile che il giocatore compie attraverso il comando di interazione dell'interfaccia di gioco per acquistare una giocata;

r) rivenditore: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato che, disponendo di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti da AAMS, è abilitato alla raccolta delle lotterie telematiche;

s) sistema del gestore centralizzato: la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale, costituita da apparecchiature hardware ed applicazioni software, di proprietà del gestore centralizzato, per la produzione e la gestione centralizzata delle lotterie telematiche; il sistema del gestore centralizzato assume, relativamente alla presente sperimentazione, le funzioni di sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006;

t) sistema del rivenditore: l'insieme delle apparecchiature tecnologiche hardware e delle applicazioni software, di cui è dotato il rivenditore per la raccolta delle lotterie telematiche;

u) sistema del giocatore: la dotazione tecnologica utilizzata dal giocatore per la connessione telematica con il gestore centralizzato e con il rivenditore ai fini della partecipazione alle lotterie telematiche;

v) titolare di sistema: il soggetto, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006, titolare di contratti di conto di gioco e dotato di un sistema per la gestione dei conti di gioco, coincidente con il rivenditore o del quale questo si avvale.

Art. 2.

Processo di gioco

1. Il processo di gioco si articola nelle fasi di seguito descritte:

a) abilitazione del giocatore;

b) identificazione del giocatore;

c) scelta della lotteria telematica;

d) richiesta della giocata;

e) autorizzazione della giocata;

f) erogazione, convalida della giocata e comunicazione dell'esito;

g) pagamento delle vincite.

2. Il tempo intercorrente tra la richiesta della giocata e la comunicazione dell'esito non può essere inferiore a sette secondi.

Art. 3.

Abilitazione del giocatore

1. La partecipazione alle lotterie telematiche è subordinata:

a) alla titolarità da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco che preveda espressamente le modalità di pagamento delle vincite delle lotterie telematiche, come previsto dal successivo art. 7;

b) all'ottenimento da parte del rivenditore, ovvero del titolare di sistema terzo, dell'esplicito consenso del giocatore al trattamento dei dati personali ai fini di quanto previsto dal presente decreto;

c) alla trasmissione, da parte del rivenditore, anche per il tramite del titolare di sistema, al gestore centralizzato, dell'anagrafica del giocatore in forma criptata.

Art. 4.

Identificazione del giocatore, scelta della lotteria telematica e richiesta della giocata

1. Il giocatore si identifica sul sistema del rivenditore mediante la digitazione del codice di identificazione e del codice personale e, quindi, sceglie sul medesimo sistema la lotteria telematica alla quale intende partecipare.

2. Mediante la scelta della lotteria, dopo l'identificazione, il giocatore si connette al sistema del gestore centralizzato che trasmette al sistema del giocatore l'interfaccia di gioco della lotteria prescelta. L'interfaccia di gioco consente:

a) la richiesta della giocata;

b) l'erogazione della giocata, accompagnata dalla rappresentazione grafica del gioco;

c) la visualizzazione dell'esito della giocata;

d) la visualizzazione del credito di gioco del conto di gioco.

3. Il giocatore richiede una giocata, selezionandola sull'interfaccia di gioco. La richiesta di gioco è irrevocabile.

4. Il prezzo della giocata è variabile, in base alla lotteria telematica, da un minimo di euro 0,50 ad un massimo di euro 10,00 ed è definito con gli appositi provvedimenti di AAMS di indizione delle singole lotterie.

Art. 5.

Autorizzazione della giocata

1. Il sistema del gestore centralizzato comunica al sistema del rivenditore la richiesta della giocata effettuata dal giocatore.

2. Il sistema del rivenditore autorizza, nel caso sussistano le condizioni, la richiesta della giocata e ne dà comunicazione al sistema del gestore centralizzato. Qualora l'autorizzazione venga negata il sistema del gestore centralizzato ne dà comunicazione al giocatore. L'autorizzazione della giocata è irrevocabile.

Art. 6.

Erogazione della giocata, convalida e comunicazione dell'esito

1. A seguito dell'autorizzazione da parte del sistema del rivenditore, il sistema del gestore centralizzato eroga e convalida la giocata, attribuendole un codice univoco e consentendo al giocatore la fruizione della stessa attraverso l'interfaccia di gioco.

2. L'esito, il codice univoco della giocata e, in caso di vincita, il relativo importo sono comunicati dal sistema del gestore centralizzato al sistema del giocatore ed al sistema del rivenditore.

3. A seguito del ricevimento dell'esito della giocata, il rivenditore provvede ad addebitare il prezzo della giocata sul conto di gioco del giocatore, direttamente o per il tramite del titolare di sistema terzo. La convalida e l'attribuzione del codice univoco della giocata determinano l'obbligo per il rivenditore di versare al gestore centralizzato l'importo della giocata, al netto dell'aggio ad esso spettante, da effettuare con le modalità stabilite al successivo art. 8.

4. L'avvenuta registrazione della giocata, attraverso l'attribuzione del codice univoco, sul sistema del gestore centralizzato costituisce il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore connessi alle giocate effettuate.

5. Il sistema del gestore centralizzato consente al giocatore la stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa.

6. Il rivenditore, ovvero il titolare di sistema terzo, può consentire, su richiesta del giocatore, a titolo di promemoria, la stampa della pagina del sito che visualizza i dati identificativi della giocata, il codice univoco della giocata, l'esito della stessa nonché, in caso di vincita, il relativo importo. Tale pagina, nonché l'eventuale sua stampa, deve obbligatoriamente riportare i dati identificativi del rivenditore, incluso il numero della concessione che lo abilita alla raccolta a distanza delle lotterie telematiche, nonché il codice identificativo del conto di gioco ed il codice fiscale del giocatore.

Art. 7.

Pagamento delle vincite

1. Le lotterie telematiche prevedono vincite di fascia bassa, di importo non superiore ad euro 10.000,00, e vincite di fascia alta, di importo superiore ad euro 10.000,00, per le quali sono adottate differenti procedure di pagamento.

2. Il rivenditore dà informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste, rispettivamente, per le vincite di fascia alta e per quelle di fascia bassa.

3. Il rivenditore, ovvero il titolare di sistema terzo, assicura al giocatore, ai sensi del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 e con le modalità in esso previste, l'accesso mediante identificazione alle registrazioni riguardanti, sia le giocate effettuate ed i relativi importi, sia gli esiti delle giocate stesse e gli importi delle eventuali vincite.

4. Relativamente alle vincite di fascia bassa il rivenditore:

a) provvede, a seguito del ricevimento della comunicazione dell'esito della giocata, al corretto e tempestivo pagamento della vincita, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, direttamente o tramite il titolare di sistema terzo;

b) comunica immediatamente l'avvenuto pagamento della vincita al sistema del gestore centralizzato; il gestore centralizzato contabilizza i pagamenti delle vincite di fascia bassa, ai fini della predisposizione dell'estratto conto di cui all'art. 8, comma 1.

5. Relativamente alle vincite di fascia alta:

a) il gestore centralizzato, contestualmente alla comunicazione al giocatore della vincita, dà evidenza delle modalità di pagamento previste;

b) il giocatore reclama la vincita presso l'ufficio premi del gestore centralizzato, o presso la banca tesoriera del gestore centralizzato medesimo, mediante presentazione di un documento di identità valido e comunicazione del proprio codice fiscale e del codice univoco della giocata vincente; in caso di reclamo presso la banca tesoriera, questa provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al gestore centralizzato, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta;

c) il giocatore, all'atto del reclamo, sceglie la modalità di riscossione della vincita tra quelle messe a disposizione dal gestore centralizzato;

d) un'apposita commissione, istituita da AAMS con proprio provvedimento e composta da suoi rappresentanti e da rappresentanti del gestore centralizzato:

i. accerta l'esistenza e l'ammontare della vincita reclamata;

ii. verifica, mediante accesso alla anagrafica del giocatore, residente in forma criptata nel sistema del gestore centralizzato, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha reclamato la vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente;

iii. redige apposito verbale delle operazioni di verifica e di certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarità;

e) il gestore centralizzato, sulla base della certificazione contenuta nel verbale, dispone il pagamento della vincita a favore del giocatore con la modalità da esso prescelta;

f) il gestore centralizzato comunica al rivenditore l'avvenuto pagamento delle vincite.

6. Il pagamento delle vincite di fascia alta è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dal reclamo.

7. Entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura di ciascuna lotteria telematica la commissione, di cui

al precedente comma 5, lettera *d)*, si riunisce e verifica la presenza di vincite di fascia alta non reclamate e, qualora ne accerti l'esistenza, redige un verbale riportante, per ciascuna di esse, il codice univoco della giocata, la data di effettuazione della medesima, l'importo della vincita non reclamata, i dati identificativi del rivenditore, il codice identificativo del conto di gioco, i dati identificativi ed il codice fiscale del giocatore. I dati identificativi di ciascun giocatore, riportati nel verbale, sono integrati da AAMS con l'indicazione dell'ultimo indirizzo conosciuto del giocatore stesso. Il suddetto verbale è trasmesso al gestore centralizzato che provvede, entro il termine massimo di trenta giorni, a sollecitare il giocatore alla riscossione della vincita.

8. Trascorsi dodici mesi dalla data di chiusura di ciascuna lotteria telematica, il giocatore che non abbia ancora provveduto alla riscossione della vincita di fascia alta avrà a disposizione l'importo stesso per i successivi ventiquattro mesi, trascorsi i quali esso sarà trasmesso a mezzo vaglia all'ultimo indirizzo conosciuto del giocatore medesimo. Nel caso in cui risulti comunque impossibile la liquidazione dell'importo al giocatore, lo stesso verrà acquisito dall'Erario, decorsi gli ordinari termini di prescrizione previsti dalla legge vigente.

Art. 8.

Flussi finanziari ed adempimenti contabili

1. Il gestore centralizzato, settimanalmente, a mezzo del proprio sistema informatico, mette a disposizione di ogni rivenditore il relativo estratto conto riportante per ciascuna lotteria telematica in esercizio:

a) il numero e l'ammontare delle giocate erogate e contabilizzate nella settimana di riferimento;

b) l'aggio spettante al rivenditore;

c) l'importo delle vincite di cui al precedente art. 7, comma 4;

d) l'importo netto a debito da versare al gestore centralizzato, ovvero a credito da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva.

2. Il rivenditore, nel giorno successivo a quello di ricevimento dell'estratto conto, provvede al versamento dell'importo netto a debito sull'apposito conto corrente indicato dal gestore centralizzato.

3. Il gestore centralizzato, entro il decimo giorno successivo al compimento di ciascun mese solare, versa alla sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, per ciascuna lotteria telematica, le somme relative alle giocate erogate, al netto del corrispettivo spettantegli, dell'ammontare delle vincite pagate e di quelle reclamate e non ancora pagate.

4. Il gestore centralizzato provvede alla liquidazione delle vincite di fascia alta, prelevandole dalla disponibilità del conto corrente di cui al comma 5.

5. Per la gestione finanziaria delle lotterie telematiche il gestore centralizzato utilizza un conto corrente bancario a sé intestato, acceso presso un istituto bancario avente sede nel territorio italiano, in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato. Al conto corrente bancario affluiscono gli importi netti a debito versati dai rivenditori risultanti dagli estratti conto settimanali. Da detto conto il gestore centralizzato preleva:

a) l'importo delle vincite di fascia alta reclamate dai giocatori;

b) il corrispettivo spettante al gestore centralizzato stesso;

c) l'importo da versare alla Tesoreria provinciale dello Stato.

6. Il gestore centralizzato rende conto della gestione contabile e finanziaria mediante la regolare produzione e consegna ad AAMS:

a) degli appositi rendiconti definiti sulla base delle indicazioni espresse da AAMS e con essa concordati, riguardanti le giocate erogate, il pagamento delle vincite, il corrispettivo spettante al gestore centralizzato, gli importi da versare ad AAMS, con riferimento a ciascun mese di esercizio, al periodo intercorrente dall'apertura di ciascuna lotteria fino al mese di riferimento, all'intero periodo di esercizio di ciascuna lotteria;

b) del conto giudiziale, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato, delle somme relative alla giocate erogate ed alle vincite ad esse relative, contenente l'analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti dell'intero anno, al quale sono allegate le quietanze di Tesoreria provinciale dello Stato, relative al riversamento degli utili erariali; tale conto giudiziale deve essere trasmesso entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 9.

Obblighi e responsabilità del gestore centralizzato

1. Il gestore centralizzato, fino a tutta la durata della fase sperimentale, così come fissata dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale di AAMS del 13 aprile 2006, è responsabile della corretta esecuzione del servizio di gestione centralizzata nonché delle attività affidategli dal presente decreto, ed è a tal fine obbligato a:

a) garantire la realizzazione, nonché la conduzione ed il corretto funzionamento, in conformità con il progetto tecnico da esso stesso definito ed approvato da AAMS:

i. del proprio sistema informatico;

ii. degli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dai rivenditori;

iii. degli apparati di frontiera per la connessione ai canali telematici e telefonici utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;

b) assicurare l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema e degli apparati, impegnandosi a cor-

reggere tutte le imperfezioni che si rendessero palesi ed a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare;

c) garantire l'accesso ad AAMS, mediante un'applicazione dedicata, ai dati di andamento del gioco giornalieri, nelle modalità concordate con AAMS stessa, per tutta la durata della fase sperimentale, così come fissata dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale di AAMS del 13 aprile 2006;

d) fornire alla commissione tecnica nominata da AAMS il supporto tecnico da essa richiesto nello svolgimento delle verifiche, di cui all'art. 8 del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, volte ad accertare la correttezza delle funzionalità del proprio sistema informatico e di quello del rivenditore, nonché delle connessioni del sistema del rivenditore con il sistema del gestore centralizzato e delle connessioni di entrambi i sistemi con il sistema del giocatore;

e) monitorare la correttezza del funzionamento del sistema del rivenditore e delle relative connessioni telematiche, secondo quanto previsto nel progetto tecnico definito dal gestore centralizzato stesso ed approvato da AAMS, provvedendo a richiederne il tempestivo adeguamento in caso di malfunzionamento e provvedendo altresì alla risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di malfunzionamenti gravi e/o protratti nel tempo, che impediscono il regolare svolgimento della raccolta del gioco;

f) a garantire il corretto e puntuale pagamento delle vincite di fascia alta ai giocatori, nei termini e con le modalità di cui all'art. 7;

g) garantire la gestione dei flussi finanziari e gli adempimenti contabili di cui all'art. 8, con le modalità in esso indicate;

h) curare la gestione delle contestazioni dei giocatori, ricevute direttamente dai giocatori medesimi ovvero segnalate da AAMS, riguardanti l'esito delle giocate, le vincite spettanti ai giocatori ed il loro regolare pagamento, comunicando tempestivamente ad AAMS i casi che ne richiedono l'intervento e prestando ad AAMS stessa, in tali casi, il supporto da essa richiesto. Il gestore centralizzato è, altresì, tenuto a trasmettere ad AAMS, con periodicità mensile, un rapporto informativo riguardo alle contestazioni ricevute ed ai provvedimenti intrapresi;

i) sollecitare tempestivamente il rivenditore nei casi di mancato ricevimento della comunicazione, da parte del rivenditore stesso, dell'avvenuto accredito sui conti di gioco delle vincite di fascia bassa spettanti ai giocatori. Provvedere inoltre alla segnalazione ad AAMS nei casi in cui l'inadempienza permane anche a seguito del sollecito.

Art. 10.

Ulteriori disposizioni a tutela del giocatore

1. AAMS, qualora il rivenditore non renda disponibile sul conto di gioco o non consenta al giocatore la riscossione di importi relativi a vincite di fascia bassa, dispone con proprio provvedimento, a seguito degli opportuni accertamenti, la liquidazione dei suddetti importi da parte del gestore centralizzato.

2. Il gestore centralizzato, in attuazione del provvedimento di AAMS, di cui al precedente comma 1, procede alla liquidazione al giocatore degli importi ad esso spettanti rivalendosi nei confronti del rivenditore inadempiente mediante escussione della fideiussione da esso prestata ai sensi dell'art. 7 del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, provvedendo, quindi, alla risoluzione del rapporto contrattuale con il rivenditore.

Art. 11.

Obblighi e responsabilità del rivenditore

1. Il rivenditore, durante la fase sperimentale, è responsabile della corretta esecuzione di tutte le attività allo stesso affidate dal decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e dal presente decreto ed è, a tal fine, obbligato a:

a) garantire la realizzazione, nonché la conduzione ed il corretto funzionamento, secondo quanto previsto nel progetto tecnico definito dal gestore centralizzato ed approvato da AAMS:

i. del proprio sistema informatico;

ii. degli apparati di frontiera e dei circuiti, dedicati o virtuali, per la connessione con il sistema del gestore centralizzato;

iii. degli apparati di frontiera per la connessione ai canali telematici e telefonici utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;

b) assicurare l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema e delle apparecchiature impegnandosi a correggere tutte le imperfezioni che si rendessero palesi ed a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo che si dovessero verificare;

c) a supportare la commissione tecnica nominata da AAMS nello svolgimento delle verifiche, di cui all'art. 8 del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, volte ad accertare la correttezza delle funzionalità del proprio sistema informatico e delle connessioni con i sistemi del gestore centralizzato e del giocatore.

2. Il rivenditore è altresì obbligato a:

a) provvedere al corretto e tempestivo pagamento delle vincite di fascia bassa mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, in conformità con quanto previsto dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006;

b) garantire, a seguito della richiesta del giocatore, la corretta e tempestiva liquidazione degli importi del credito di gioco corrispondenti a vincite di fascia bassa, ovvero vigilare sul corretto e tempestivo adempimento di tale obbligo da parte del titolare di sistema terzo, provvedendo direttamente nel caso in cui quest'ultimo non onori l'impegno assunto;

c) provvedere al corretto e puntuale versamento degli importi delle giocate, al netto dell'aggio spettante-

gli e dell'importo delle vincite di fascia bassa accreditate sul conto di gioco del giocatore, nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

Art. 12.

Garanzie

1. La garanzia prestata dal gestore centralizzato a favore di AAMS, di cui all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, è posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi di versamento degli importi dovuti ad AAMS e di liquidazione degli importi dovuti a qualsiasi titolo ai giocatori, ai sensi del presente decreto.

2. La garanzia prestata dal rivenditore a favore del gestore centralizzato, di cui all'art. 7, commi dal 2 al 4, del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, è posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 2, del presente decreto.

Art. 13.

Vigilanza controlli ed ispezioni

1. AAMS esercita i poteri di vigilanza e di controllo sul gestore centralizzato e sui rivenditori, inclusi i sistemi informatici, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso, decise unilateralmente ed attuate senza preavviso presso le loro sedi, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto della sperimentazione, di cui al decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 ed al presente decreto.

2. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, ad esclusione delle spese di trasferta, sono a carico del soggetto sottoposto a controllo.

Art. 14.

Efficacia

1. Il presente provvedimento è efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 28 settembre 2006

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 90

06A10003

DECRETO 20 ottobre 2006.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di due marche di sigari naturali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Vista l'istanza della ditta International Tobacco Agency S.r.l., intesa ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati della società Dannemann Cigarrenfabrik Gmbh;

Vista la propria nota n. 2006/10275 del 13 giugno 2006 con la quale non è stato dato seguito alla citata istanza di iscrizione nella tariffa di vendita;

Visto il ricorso proposto dalla società Dannemann Cigarrenfabrik Gmbh, in data 5 agosto 2006, avverso alla suddetta nota;

Vista l'ordinanza 8154/2006 del 27 settembre 2006 del tribunale amministrativo per il Lazio con la quale è stata concessa la sospensiva della nota del 13 giugno 2006;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento delle suddette marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nella citata richiesta, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilile dalla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARI

(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
SIGARI TOSCANI BRISSAGO	116,00	5	2,90
SIGARI TOSCANI AROMA EXTRA BRISSAGO	116,00	5	2,90

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 109

06A09998

DECRETO 24 ottobre 2006.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato - Inserimento di due fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2006 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte British American Tobacco Italia S.p.a., Imperial Tobacco Italy S.r.l., Diadema S.p.a., International Tobacco Agency S.r.l., Agio Cigars, Cigars & Tobacco Italy S.r.l., Pipe Brebbia S.r.l. e Italian Blends S.r.l., intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, due prezzi di vendita al pubblico per Kg convenzionale espressamente richiesti dal fornitore;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 27 settembre 2006, alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per Kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B

– SIGARI –

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€	€	€	€	€
2.214,67	440,00	733,33	1.012,00	4.400,00
4.278,33	850,00	1.416,67	1.955,00	8.500,00

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 27 settembre 2006, dalla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE

(TABELLA A)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Confezione
DUNHILL ESSENCE RED	0,8	7,0	4,0	200,00	20	4,00
KENT NANOTEK BLACK	0,4	4,0	3,0	200,00	20	4,00
KENT NANOTEK BLUE	0,4	4,0	3,0	200,00	20	4,00
KENT NANOTEK SILVER	0,1	1,0	1,0	200,00	20	4,00

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
BUNDLE SELECTION PETIT PANATELA	300,00	16	24,00
COHIBA PIRAMIDES EDICIÒN LIMITADA 2006	4.400,00	10	220,00
DAVIDOFF CIGARS ASSORTMENT 9 PREMIUM CIGARS	2.400,00	9	108,00
DAVIDOFF ROBUSTO 100	2.700,00	8	108,00
GUANTANAMERA MINUTOS	200,00	3	3,00
TRINIDAD COLECIÒN TRINIDAD EDICIÒN 2006	8.500,00	20	850,00

SIGARETTI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
GRIFFINOS	140,00	20	7,00
BALMORAL DOMINICAN SELECTION 5 SHORT PANATELA	240,00	5	3,00

SIGARETTI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
AMIGOS FILTER	56,00	20	2,80

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE

	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
ELIXYR AMERICAN BLEND 40	85,00	40	3,40
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 20 GR.	95,00	20	1,90
PETER STUYVESANT GOLD 20 GR.	95,00	20	1,90

TABACCO DA FUMO PER PIPA

	Euro Kg. conv.le	Confezione Gr.	Euro Confezione
MIT BLEND 39	150,00	40	6,00
LUBINSKY SUPERBA MIXTURE	300,00	100	30,00
LUBINSKY MAXIMA MIXTURE	300,00	100	30,00
BREBBIA CALVADOS MIX N.11	160,00	50	8,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2006,
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 122

06A09999

DECRETO 7 novembre 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440, del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827, del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000 con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabitito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 63.984 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 novembre 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 novembre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 4.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 novembre 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007;

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A10087

DECRETO 7 novembre 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri

per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 63.984 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 novembre 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantadue giorni con scadenza 15 febbraio 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo

n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 novembre 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro quota.*

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A10086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 ottobre 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della regione Liguria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione del consiglio regionale della Liguria n. 43 del 15 novembre 2005 con la quale il presidente della giunta della regione Liguria designa la dott.ssa Valeria Maione e la dott.ssa Daniela Chiappara rispettivamente quali consigliere regionali di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Valeria Maione e della dott.ssa Daniela Chiappara, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione regionale di concertazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della regione Liguria;

Decreta:

La dott.ssa Valeria Maione e la dott.ssa Daniela Chiappara sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Liguria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

P.A. n. 41 "Designazione di un consigliere di parità effettivo e di un supplente"

Curriculum di Valeria Maione

1947

Anno di nascita a Genova, dove risiede tuttora.

1966

Maturità scientifica (liceo Fermi di Genova).

1970

Laurea in Scienze politiche (tesi in statistica - massimo voti) Università di Genova.

1971

Inizia collaborazione con Facoltà di Scienze politiche di Genova prima in Statistica (Prof. Ludovico Boretti) e successivamente (1975) in Politica economica e Statistica (Prof. Giorgio Dellacasa) in qualità di cultore della materia e effettua cicli di esercitazioni agli studenti (fino al 1983).

1973-1983

Funzionario presso l'Ufficio di corrispondenza regionale dell'ISTAT a Genova compiti principali : gestione delle fonti (organizza il servizio biblioteca) e controllo delle statistiche correnti (in particolare rilevazione trimestrale delle **forze di lavoro**).

1979-1981

Collabora con Scuola di Formazione Superiore di Genova (gruppo di ricerca su **organizzazione del lavoro nella piccola e media impresa**).

1980-1981

Ispettore di Censimento a Savona.

1983

Vince concorso libero per Ricercatore universitario indetto da Facoltà di Scienze Politiche di Genova (materie di afferenza Politica economica e Statistica).

1984

Organizza il corso di Economia e Politica economica per l'Università della Terza età di Savona (che continua a dirigere fino al 1998). Diventa membro della Società Italiana di Statistica

1985

Con G. Dellacasa, G. Ferro, A. Panattoni, G. M. Ugolini, F. Zaccaria è incaricata dalla Regione Liguria di predisporre un "Libro bianco" sull'agricoltura; le vengono affidati gli approfondimenti su produzione, **occupazione** e contabilità economica del settore (vedi AA.VV. **L'agricoltura in Liguria: situazione, problemi, prospettive**, UniGe Istituti di Studi Economici, 1989, pp.19-102).

1986-1990

Direttore di ricerca per il CNR (contributo per predisposizione di una banca dati a livello territoriale su scambi demografici e mercato del lavoro locale).

1990

Inizia uno studio sul **lavoro femminile nella teoria economica** finanziato, da UNI .GE per il 60%.

1991

Professore supplente di **Statistica** alla Facoltà di Scienze Politiche di Genova.

1992

Responsabile per la Facoltà di Scienze Politiche dei corsi UNI.T.E.

1994

L'Università di Oxford la invita a tenere seminari sulla situazione economica italiana, inizia collaborazione con studiosi locali.

1995

Collabora con il Servizio Beni Culturali del Comune di Genova per il quale successivamente dirige e coordina rilevazioni sui visitatori dei musei cittadini e sulla mostra di Van Dyck.

Direttore di ricerca per progetto CNR su "**emarginazione e segregazione delle donne nel mercato del lavoro**".

1996

La Scholl of Economic di Varsavia la invita alla Conferenza "Entreprise in Europe. **The role of Women in private sector developement**" alla quale presenta una relazione. Aderisce all' **International Forum of Women**.

1996-97

Tiene due seminari per il Centre for European Research di Oxford su "**Occupazione e Mezzogiorno**" e "**Occupazione femminile in Italia dal dopoguerra ad oggi**".

Intervento alla Consulta Femminile di Genova su "**Le donne e il rinnovamento della Società, dell'economia e delle istituzioni**".

1998

Aderisce al **Women's/Gender Research Forum** e partecipa a studio internazionale su **occupazione femminile nel turismo** (rilevazione a Genova e Savona).

Inizia ricerca su **donne imprenditrici nel settore alberghiero** i cui primi risultati vengono presentati all'Università di Urbino nel Convegno "I processi innovativi nelle piccole imprese" .

1999

Inizia la ricerca su "**Donne manager in Università**" in collaborazione con la Oxford Brookes University e il CPO dell'Università di Genova.

Partecipa all'**ESRC Seminar Series - Family Friendly Policies and Practices at Work** in Oxford (U.K)

Intervento al IV Percorso di partecipazione alla politica (delle donne) su **Donne e sviluppo sostenibile.**

Intervento al Convegno **Vecchi da buttare? Partecipazione o esclusione,** organizzato dal Comune di Sondrio (titolo "L'anziano come risorsa partecipe di una società in evoluzione").

2000

Professore supplente di **Economia del lavoro** alla Facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche di Genova.

Presenta una relazione al 3° Convegno Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università italiane (Padova) e un *paper* alla **2° European Conference on Gender Equality in Higher Education** (Zurigo). La rivista "**Women in Management**" pubblica un suo articolo sul **lavoro delle donne in Italia.**

Intervento al V Precorso di partecipazione alla politica (delle donne) Organizzato da Laboratorio Politico di donne, Centro per le Pari opportunità della Provincia di Genova e CPO UniGe (titolo "donne ed economia").

Relazione a Convegno **Donne e Turismo** organizzato dal Comune di Genova..

2001

Comincia una collaborazione con la Provincia di Genova per una **lettura di genere dei bilanci pubblici**. Su questo argomento tiene una relazione ad un seminario e fa il *discoussant* a una conferenza (**I Bilanci Pubblici e la distribuzione delle risorse "Gender Auditing"**).

Tiene un **corso sulla parità e le pari opportunità** rivolto al personale amministrativo dell'Università di Genova (oltre 400 partecipanti). Lo stesso corso viene replicato all'Università di Padova anche per il personale docente (oltre 100 partecipanti).

Tiene un corso di introduzione alla teoria statistica per gli addetti agli uffici comunali di statistica organizzato dall'**ISTAT** a Genova e a La Spezia.

Intervento a **Corso di educazione alla legalità** organizzato da Laboratorio Politico di donne e Provincia di Genova (intervento "Perché si devono pagare le tasse. Riflessioni autobiografiche di un'economista *(donna)*" pubblicato su volume *Democrazia : infinita e plurale*).

Relazione a convegno **L'occupazione giovanile in Liguria**, organizzato da Associazione giuriste italiane, Evoluzione donna e Genova professional group. Intervento a convegno "Non autosufficienza : idee a confronto", organizzato a Torino dalla SPI cgil (titolo "Elogio degli anziani esigenti" vedi *paper*)

Viene prima eletta componente del **Comitato pari opportunità** di ateneo e poi **Presidente** dello stesso. Viene nominata dalla Regione Liguria **Consigliera di parità supplente**.

Esce il libro **Utilmente meravigliose. Donne manager all'Università,** Bozzi editore, Genova.

2002

Intervento al **Colloque europeen di Femmes & Sciences** "Costruire d'autres savoirs avec les femmes" tenutosi a Grenoble (Francia) (titolo "Les freins à l'intérieur du système universitaire")

Intervento a Convegno **Pari opportunità nelle istituzioni di ricerca**, organizzato da CPO del CNR e dell'INFN.

Presiede il Convegno **Tempi di vita e di lavoro, un equilibrio possibile** organizzato dalle Consigliere di parità e dalla Commissione Speciale sulle parità e le Pari Opportunità della Regione Liguria (atti)

Fonda, insieme ad altre professioniste e studiose attente alla valorizzazione delle capacità e dell'identità femminile, l'Associazione **3 D – Donne D'Europa Doc**

Esce il libro **Lavori che facilitano la doppia presenza: le albergatrici**, Franco Angeli , Milano

2003

Relazione a Convegno Nazionale, organizzato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali a Lecce, **Mercato del lavoro, Conciliazione, Governance: lo sviluppo dell'occupazione femminile** (intervento introduttivo del V atelier "Lavori autonomi e attività imprenditoriale", vedi atti)

Responsabile di ricerca per l'Università degli Studi di Genova del progetto **GELAP – Partnership in progress for the local Action Plan for Employment of the Province of Genua**, finanziato dal Fondo Sociale europea Art. 6., del quale redige, insieme ad altri, la "Relazione sulla metodologia di raccolta ed analisi dei dati".

Relazione al Convegno **Donne & Bioetica. Per una nuova idea di cittadinanza**, organizzato da Istituto italiano di Bioetica e FIDAPA-Genova, titolo "L'"attore" donna nel sistema economico italiano"

Relazione a Convegno **Ripensare la differenza: Differenze retributive nel settore finanziario in Italia** (testo intervento in **Il differenziale di genere nel mondo della finanza e delle assicurazioni** a cura di UILCA)

Docenza al Master **Manager della formazione nella società della conoscenza**, organizzato dall'Università degli studi di Parma (titolo "Genere e formazione")

Organizza e presiede la **Third European Conference on Gender Equality in Higher Education** (Genova, 13-16 aprile). Presenta un paper alla stessa conferenza (con S. Manfredi titolo "Women's careers in H E from a comparative perspective: Italy and the UK", vedi abstract book)

Interviene alla Tavola Rotonda **Donne – Volontariato – Il lavoro di cura** organizzata da AUSER e GAU di Genova

Cura, per conto della Commissione Regionale Pari Opportunità della Calabria, la ricerca "**Le donne nelle Università della Calabria**" e ne redige il report (pubblicato da Artemis).

Con 3D partecipa al progetto regionale **Lavoro DOC** (qualità del lavoro-qualità della vita), finanziato con fondi europei, e ne è responsabile per la metodologia.

Tiene corso di formazione per il Comune di Genova sulla statistica di base organizzato da Themis.

L'Università di Genova le affida anche il corso di **Statistica Economica** per la Facoltà di Scienze internazionali e Diplomatiche.

2004

Partecipa al Progetto europeo **Edonna - Promozione dei percorsi di carriera delle donne e riconoscimento delle competenze femminili** della Federalberghi di Torino, curando la ricerca statistica e il report conclusivo (vedi).

E' responsabile di ricerca del **progetto 6EFFE** della Coop Liguria, finanziato dalla legge 53/2000.

L'Università degli Studi di Genova le affida il corso di **Statistica per la valutazione dei servizi** nell'ambito della Facoltà di Amministrazione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane.

Relaziona a **GAMMADOMMA, I° Salone nazionale dell'imprenditoria femminile** di Torino

Tiene corso di formazione per il Comune di Genova sulla statistica di base organizzato da Themis.

Organizza il seminario **Politica e condizione femminile in USA oggi** di Glenna Matthews (University of California Berkeley) presso la Regione Liguria.

Relaziona al Convegno **La condizione della donna anziana nella famiglia e nella società**, organizzato a Genova dalla FNP

Interviene al seminario **Time conciliation: nuovi modelli di organizzazione del lavoro**, promosso dall'Erfea in collaborazione con il Centro Internazionale di Formazione dell'O.I.L. di Torino.

Nell'ambito delle manifestazioni per "Genova città della cultura" organizza e presiede la Conferenza **Ruoli e modi delle donne di fare e diffondere cultura**, è *discussant* della sezione "Lo stato dell'arte"

Cura il volume **Lavoro DOC. Qualità del lavoro, qualità della vita** edito da Franco Angeli, che contiene i risultati del Progetto Lavoro DOC.

2005

Interviene al Seminario del **Progetto Meridiana** su **Flessibilità, precarietà e benessere lavorativo – uno sguardo sull'occupazione femminile** (Genova)

Relaziona al Seminario I **comitati di parità e le azioni positive** organizzato dalla Regione Calabria a Catanzaro

Fa intervento tecnico a Seminario **Pensare e lavorare al femminile** organizzato da S.A.N.T.I. ad Imperia.

Partecipa, in qualità di esperto, al Tavolo per la revisione del paniere dei beni per sottopopolazioni presso l'ISTAT.

Esperto/Coordinatore della ricerca e analisi dei dati per il Progetto **I.R.I.S.- Integrare Risorse Implementare Solidarietà** del CIF finanziato dalla Legge 125 10-4-91.

La Facoltà di Scienze Politiche la nomina referente per il Corso **Donne, politica e Istituzioni**, finanziato dal Ministero delle Pari opportunità

N.B. A più riprese e per più progetti direttore di ricerca CNR e membro di progetti strategici, direttore di ricerca di progetti finanziati al 60% dell'Università di Genova (sono stati soprariportati soltanto quelli attinenti a tematiche del lavoro).

Membro di numerose associazioni tra le quali: Società Italiana degli Economisti, Società Italiana di Statistica, Laboratorio Politico di donne, OSSIAN, 3D, International Forum for Women (Varsavia), Women's/Gender Research Forum (Oxford). Fa parte di Comitati Scientifici e collabora con Riviste specializzate italiane e straniere.

Principali settori di ricerca (per i quali ha avuto finanziamenti CNR o UNI.GE):
- qualità della vita e misurazione della qualità;
- flussi migratori da e per l'Italia: aspetti quantitativi, conseguenze economiche;
- il risparmio, con particolare riferimento alle sue motivazioni;
- il lavoro delle donne: sottooccupazione, discriminazione, segregazione;
- economia culturale, il ruolo delle strutture museali;
- gli anziani come "risorsa".

Candidatura presentata dal capogruppo N.D.C.

CURRICULUM VITAE

Novembre 2005

Nome: Daniela Chiappara
Età:
Data di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo:

Telefono:
Cellulare:
Stato civile:
C.F.:

CURRICULUM DEGLI STUDI

Febbraio 2002: Laurea in Lettere Antiche, indirizzo archeologico, presso l'Università degli Studi di Genova, con votazione di 104/110. Tesi dal titolo: "Il riutilizzo dell'iconografia antica a Genova nel XV Secolo: la tomba Spinola".

Luglio 1993: Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale "F. Delpino" di Chiavari, con votazione di 48/60.

ATTIVITA' LAVORATIVA

Da Giugno 2002: dopo un tirocinio di sei mesi, assunta per il ruolo di **Responsabile di Selezione e Commerciale** presso **TEMPOR S.r.l.**,società leader nelle Risorse Umane ove vengono svolte le seguenti mansioni:

- Gestione personale dipendente e gestione manageriale della filiale di Chiavari.
- Screening Curricula Vitae.
- Colloqui e Selezione.
- Attività di Front-office.
- Gestione pubbliche relazioni di filiale, comprendenti i rapporti con sindacati e rappresentati di categorie affini, Provincia, Regione, collocamento,ed Enti locali.
- Gestione rapporti con nuove Ditte richiedenti personale e con quelle fidelizzate., gestione rapporti sindacati e rappresentati di categorie affini.
- Aiuto gestione e stipulazione dei contratti di Assunzione e Proroga, Cessazione.
- Collaborazione con l'attività del Responsabile Commerciale.
- Gestione delle politiche attive del lavoro, anche in collaborazione diretta con l'Associazione Industriali, con particolare riferimento al settore femminile (possibilità di conciliare empi della vita con occupazione – normativa vigente).
- Consulenza in tema di normativa sulle pari opportunità all'interno delle aziende.

Febbraio-Giugno 2002: stage presso **ADECCO Spa** in qualità di:

- Collaborazione con il Responsabile di Selezione.
- Screening Curricula Vitae.

- Attività di Front-office.
- Accoglienza.
- Colloqui e Selezione
- Supporto alla Responsabile Commerciale
- Generali attività d' ufficio.

Ottobre 2001-Febbraio 2002: stage presso **Regione Liguria** in qualità di supporto alla gestione di Progetti nell'ambito delle politiche regionali relative a: Piani di Bacino, Piani di Sviluppo Rurale, Comunità Montana, Beni Culturali.

Febbraio-Dicembre 2001: incarico di segreteria e assistenza scientifica presso il **Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE)** dell'Università degli Studi di Genova. Fra le attività si segnalano: supporto all'organizzazione di convegni e meeting, supporto alla gestione di progetti nazionali ed internazionali, supporto all'attività didattica. In particolare, ho partecipato alla gestione di tre Progetti Europei:

- **MURST – MOCONT PROJECT** in collaborazione con il Porto di Livorno, Sciro. Il progetto riguardava la realizzazione di un braccio meccanico con telecamera, in grado di riconoscere i codici dei container e di collocarli in modo opportuno.
- **BIOMEDICAL PROJECT** in collaborazione con MEDICINADOMANI Il progetto riguardava la creazione di un veicolo elettrico dotato di PC per disabili. Inoltre ho seguito il Quarto Congresso Internazionale di "TeleMedicina, Informatica e Telecomunicazioni in Sanità".
- **ESA PROJECT**: ho seguito la sua creazione in collaborazione con DIBE e ESA, per the pattern recognition con l'uso di un satellite.

ALTRE ESPERIENZE

Novembre 2001-Febbraio 2002: in ambito archeologico, attività di pianificazione campagne di scavi nella Regione Liguria. Programmazione attività di promozione dei siti archeologici liguri presso le Scuole Primarie e Secondarie.

LINGUE CONOSCIUTE

- **Inglese:** scritto (buono) e parlato (discreto);
- **Spagnolo:** scritto (buono) e parlato (discreto);
- **Tedesco:** discreta conoscenza.

USO DEL COMPUTER

- Buona conoscenza del funzionamento di un Personal Computer;
- Ottima conoscenza operativa dei sistemi operativi Microsoft (Windows 95/98, NT 4.0, XP);
- Buona conoscenza operativa di Microsoft Office;
- Buona capacità d'uso del browser Internet Microsoft Explorer e buone capacità di esplorazione del Web.

ALTRE INFORMAZIONI

- Disposta anche a trasferimenti in Italia e/o all'estero.
- Buone conoscenze e interesse per ogni forma d'arte antica e contemporanea.
- Letture classiche e specialistiche: romanzi, saggi, pubblicazioni di archeologia e storia
- Frequentazione di convegni, seminari e conferenze su tematiche varie.
- Scrittura di poesie e racconti.
- Attività sportiva: nuoto, tennis, sci, danza.
- Paesi visitati: Grecia, Turchia, Francia, Svizzera.

Consenso al trattamento dei dati
Personali (D.Lgs n.196/03)

06A10000

DECRETO 19 ottobre 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della regione Abruzzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 362 del 6 aprile 2006 con la quale il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo designa la sig.ra Loretta Del Papa e la sig.ra Sara Ranocchiaro rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Vista la «diffida ad emettere il decreto di nomina nella regione Abruzzo» presentata dalla dott.ssa Anna Maria Guarracino attraverso lo studio legale Tempesta;

Preso atto delle contro deduzioni fornite con nota prot. n. 26302/DL/P del 14 giugno 2006 dalla regione Abruzzo in risposta a quanto richiesto con nota prot. n. 13/IV/0014126 del 25 maggio 2006 dal competente Ufficio del Ministero del lavoro in merito alla diffida della dott.ssa Guarracino;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Loretta Del Papa e della sig.ra Sara Ranocchiaro, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita regionale dell'Abruzzo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Abruzzo;

Decreta:

La sig.ra Loretta Del Papa e la sig.ra Sara Ranocchiaro sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti
e le pari opportunità
POLLASTRINI

CURRICULUM VITAE

Informazioni Generali

Sara Ranocchiaro

Iter scolastico e formativo:

1981: Diploma di maturità Magistrale, abilitante all'insegnamento, conseguito presso l'Istituto Magistrale "G. Marconi" di Pescara;

1985: Corso di Formazione Professionale autorizzato dalla Regione Abruzzo, gestito dalla Cooperativa CLUA S.r.l. sede di Pescara, al termine del quale ha conseguito la qualifica professionale di "Operatore di macchine elettroniche nella gestione libraria";

1987: Corso di formazione Professionale autorizzato dalla Regione Abruzzo, gestito dal Consorzio Regionale Servizi SCRL sede di Pescara, al termine del quale ha conseguito la qualifica professionale di "Addetto Contabile d'Azienda";

1992: Corso di formazione professionale autorizzato dalla regione Abruzzo, gestito dal Consorzio Abruzzo Ambiente sede di S. Giovanni Teatino (CH), al termine del quale ha conseguito la qualifica professionale di "Addetto Materie Ambientali".

Lingua francese: formazione scolastica

Esperienza lavorative:

Dal 30/11/99 ad oggi: assunta presso l'Ente Abruzzo Lavoro – Ente Strumentale della Regione Abruzzo;

Dal 25/03/96 al 29/11/99: assunta presso l'Agenzia per l'Impiego dell'Abruzzo del Ministero del Lavoro – in qualità di assistente amministrativo – VI qualifica funzionale;

Dal 01/03/92 al 01/04/93: assunta presso la società "Consorzio Abruzzo Ambiente" di S. Giovanni Teatino (CH) in qualità di redattrice del catasto delle discariche della Regione Abruzzo;

Dal 01/07/88 al 30/06/90: assunta presso la Cooperativa "TARGET S.r.l." di Pescara in qualità di socio amministratore e impiegata di concetto.

Altre informazioni:

Per l'incarico ricoperto in qualità di impiegata presso l'Ente Abruzzo Lavoro, ha assolto i seguenti compiti ed attività:

Settembre 2001

Partecipazione al Progetto della Regione Abruzzo dal titolo INFOBUS "La Regione ti viene incontro" Servizio Itinerante di Informazione e Pubblicità su: Lavoro – Istruzione – Formazione al fine di illustrare le Leggi Regionali sulle Pari Opportunità.
Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione. Servizio Sviluppo dei Sistemi Formativi.

Febbraio 2002

Partecipazione al gruppo di lavoro sull'analisi di impatto del FSE Ob 3 sullo sviluppo delle Pari Opportunità (Roma). In collaborazione con la Struttura Nazionale di Valutazione e con l'Unità Pari Opportunità dell'Isfol.
Scopo dell'iniziativa è stato quello di riflettere sulla strumentazione disponibile (Linee guida VISPO) e sulle metodologie di analisi di *mainstreaming* che costituiscono una parte centrale delle attività di valutazione dei Programmi Operativi Regionali e Nazionali.
Rilevazione degli strumenti attivati per la promozione delle Pari Opportunità nella Regione Abruzzo.

Settembre 2002

Realizzazione Progetto POR Misura A.1.1. " Progettazione di prototipi e modelli di intervento in relazione ai fabbisogni connessi alle diverse tipologie di rapporto di lavoro" – **Annualità 2001** – Por Obiettivo 3 2000/2006:

- Organizzazione ed attuazione di incontri con funzionari dell'Isfol (Dott.ssa Claudia Tagliavia esperta Isfol Pari Opportunità) per la predisposizione di un Protocollo d'Intesa tra l'Ente Abruzzo Lavoro e l'Isfol per la cooperazione nella gestione del Progetto stesso relativo all'inserimento lavorativo di **"Donne laureate e non in attesa di occupazione "(Giugno 2002);**
- Individuazione ed analisi delle realtà più indicative nell'ambito dell'inserimento professionale, operanti sia nel territorio nazionale che europeo, che presentano indici di trasferibilità particolarmente significativi, soprattutto per quanto riguarda le attività realizzate in favore **dell'utenza femminile** (Esame Buone Prassi) (Settembre- Ottobre 2002);
- Pianificazione, organizzazione e realizzazione di Attività Seminariali rivolte ai Responsabili e ai funzionari dei Centri per l'Impiego con la partecipazione di funzionari dell'Isfol sul **tema dell'inserimento lavorativo delle donne:**

- Pianificazione, organizzazione e realizzazione di Visite di studio in Centri di Eccellenza Nazionali ed incontri prestabiliti con i Responsabili per l'inserimento lavorativo delle donne:
  - ✓ Centro per l'Impiego di Ravenna (Novembre 2002);
  - ✓ Centro per l'Impiego di Rimini (Novembre 2002);
  - ✓ Centro per l'Impiego di Firenze (Novembre 2002);
  - ✓ Centro per l'Impiego di Perugia (Novembre 2002).

- Pianificazione, organizzazione e realizzazione di Visite di studio in Centri di Eccellenza Inglesi ed incontri prestabiliti con i Responsabili dei Jobcentres:
- Kilburn Jobcentre Plus - London (Gennaio 2003);
- Tottenham Jobcentre - London (Gennaio 2003);
- Tottenham Social Security Office - London (Gennaio 2003).

- Attività di ricerca e lettura dei materiali informativi raccolti durante le Visite nei Centri di Eccellenza visitati ed esame delle migliori pratiche attuate a livello nazionale ed europeo per **l'inserimento lavorativo delle donne**(Febbraio – Marzo 2003);

- Stesura e Pubblicazione del "Report Conclusivo – Dalle Prassi Nazionali al Confronto Europeo" realizzata con l'obiettivo di presentare alcuni casi rappresentativi di quanto di più innovativo si è sviluppato in materia di Servizi per l'Impiego in Italia e in Europa (Aprile 2003) **relativamente all'inserimento lavorativo dell'utenza femminile;**

- Definizione, elaborazione e stesura di modelli standard di risposta riferiti ai particolari target di utenza oggetto del Progetto (giovani disoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori ultraquarantenni espulsi dal mercato del lavoro, **donne laureate e non, in attesa di occupazione**) da utilizzare nelle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro nei Centri per l'Impiego del territorio regionale (Maggio – Giugno 2003);

- Pianificazione, organizzazione e realizzazione di visite di studio in Centri di Eccellenza Inglesi ed incontri prestabiliti con i Responsabili dei Jobcentres di Londra (Kilburn Jobcentres Plus – Tottenham Jobcentre – Tottenham Social Security Office);

- Stesura dell'elaborato finale dal titolo " Percorsi di inserimento al lavoro. Modelli e strumenti integrati per target di utenza". Tale elaborato ha avuto come obiettivo la costruzione di modelli finalizzati all'inserimento lavorativo di diversi target di utenza tra cui **donne, laureate e non, in attesa di occupazione**.

Realizzazione del 1° "Rapporto periodico sulla situazione del personale femminile e maschile nelle Aziende pubbliche e private con oltre 100 dipendenti (Legge 125/91 art.9) Biennio 2000/2001

Su proposta delle Consigliere di Parità della Regione Abruzzo ha effettuato un'analisi della struttura per qualifica dell'occupazione femminile in Abruzzo su dati forniti dalle imprese regionali per il Biennio 2001/2002.
Questa indagine, che rappresenta un primo approfondimento sui dati occupazionali, declinati per genere, ha preso lo spunto dall'art. 9 della Legge 125/91 sulle "azioni positive" che rende obbligatoria, alle aziende con più di 100 dipendenti, la redazione e la comunicazione di un Rapporto all'Ufficio della Consigliera di Parità.

Realizzazione Progetto POR Misura A.1.1. " Progettazione di prototipi e modelli di intervento in relazione ai fabbisogni connessi alle diverse tipologie di rapporto di lavoro" – Annualità 2002 – Por Obiettivo 3 2000/2006:

- Ricognizione ed analisi delle esperienze innovative e sperimentali già adottate per l'utenza femminile, e/o in via di applicazione dai Cpi di ciascuna Provincia attraverso la distribuzione del Questionario appositamente realizzato;
- Analisi e valutazione dei risultati dei Questionari al fine di individuare le attività realmente erogate, in riferimento al Target-group previsto dal Progetto, dai Cpi delle quattro province;
- Ricerca e analisi di esperienze europee;
- Visite di studio a Dublino (Irlanda): Youtrreach – Centro Civico della Comunità di Ballyfermot – St. Vincent's Trust – Fas (Foras Aiseanna Saothair);
- Attività seminariali di condivisione con il Gruppo di lavoro;
- Report visita di studio;
- Individuazione di un "Centro Pilota per ciascuna Provincia per la condivisione delle esperienze;
- Realizzazione di una "Relazione di Sintesi"- "I Servizi erogati dai Centri per l'Impiego in Abruzzo in favore di : giovani disoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori over 40 espulsi dal mercato del lavoro, **donne laureate e non in attesa di occupazione**";
- Realizzazione di un Seminario Conclusivo per la socializzazione delle esperienze con i Referenti del Progetto.

Predisposizione delle attività per la Realizzazione del 2° "Rapporto periodico sulla situazione del personale femminile e maschile nelle Aziende pubbliche e private con oltre 100 dipendenti (Legge 125/91 art.9) Biennio 2002/2003;

Predisposizione e Realizzazione Attività di Placement Progetti Misura A3 – Annualità 2003 – Por 2000/2006

- Misura A3 (Azione : Analisi e valutazione delle esperienze in corso, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla d.l.d., finalizzate allo sviluppo di prototipi e modelli d'intervento a supporto dell'integrazione riferita anche all'utenza femminile);

- Misura A3 (Azione: Placement riferita anche ai corsi di formazione per disoccupate);

Partecipazione a gruppi di Lavoro

- Partecipazione al Convegno organizzato dall'ISFOL sul tema "Modelli organizzativi ed operativi dei Servizi di Orientamento nei CPI" (Roma) riferiti all'utenza femminile.

- Organizzazione del seminario su "Lavoro – Formazione - Istruzione, ruolo dei Centri per l'Impiego nei sistemi locali" – anno 2002 – c/o Sporting Hotel Villa Maria – Francavilla al Mare (CH);

- Componente gruppo di lavoro per l'organizzazione del Seminario di Studio Nazionale svoltosi presso il Mario Negri Sud su "Istruzione Pubblica e Formazione Professionale per l'occupazione" promosso dalla Regione Abruzzo, Agenzia Impiego, Consorzio Mario Negri Sud, Scuola Superiore Reiss Romoli, CRAB di Avezzano (AQ), e relativa pubblicazione atti dello stesso;

- Organizzazione del Seminario Regionale svoltosi il 27 maggio 1996 presso la Camera di Commercio di Pescara su "Lavoro e terzo settore per l'Occupazione" promosso da Agenzia per l'Impiego, Comune di Pescara (Assessorato Politiche Sociale), il PONTE cooperativa sociale.

Attività di informazione e consulenza:

- ha curato il servizio di documentazione per l'ufficio fornendo estratti dal BURA – Gazzetta Ufficiale – Gazzetta Ufficiale Comunità Europea e dal SOLE 24 ORE attinenti le Politiche Attive del Lavoro;
- ha collaborato nelle attività dell'Area tematica "Ammortizzatori sociali", svolgendo compiti di consulenza agli EE.LL per la trasformazione dei progetti LSU in LPU stabilizzanti, dopo l'entrata in vigore del Decreto 468/97;
- attività di informazione ed assistenza agli utenti in relazione alle problematiche che attengono i lavoratori socialmente utili, in mobilità CIG e/o CIGS;
- monitoraggio sullo svolgimento degli LSU in Abruzzo;
- componente gruppo di lavoro per l'attuazione della convenzione con Italia Lavoro S.p.A. riguardante il "Progetto OFF",
- sportello di informazione e di assistenza alla progettazione delle iniziative imprenditoriali relative alla L.R. 136/96 (Giovani Imprenditori nei Parchi);
- ha collaborato nelle attività dell'Area Tematica "Fasce Deboli" con i seguenti compiti:

Cooperazione Sociale

- assistente tecnico progettuale alle Imprese Sociali;
- assistenza tecnico progettuale pere l'inserimento dell'Utenze svantaggiate.

Fasce deboli e/o svantaggiate (Formazione ed inserimento lavorativo)

- Verifica tecnico-progettuali per la formazione e l'inserimento lavorativo dei tossicodipendenti.
-

Convenzioni stipulate

- Tra l'Agenzia per l'Impiego e le Centrali Sociali per i minori di Pescara (Ministero di Grazia e Giustizia);
- Tra l'Agenzia per l'Impiego e l'Ufficio di Servizi Sociali per i minori di Pescara (Ministero di Grazia e Giustizia).

Progettazione

- Progetto "FUORILINEA" (inserimento mirato dei soggetti deboli e/o svantaggiati);
- Progetto "PLANNING", in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia sede di Pescara (inserimento socio-lavorativo di minori a rischio in età lavorativa).
- Progetto POR sulle "Pari Opportunità"
- Progetto POR inerente "l'inserimento lavorativo di particolari Fasce Svantaggiate nel mercato del lavoro: giovani disoccupati, ultraquarantenni espulsi dal mercato del lavoro e donne laureate e non".

Pubblicazioni

- L'occupazione femminile in Abruzzo. Rilevazione nelle aziende medio-grandi abruzzesi nel Biennio 2000 – 2001. (legge 125/91 art.9);
- Rapporti annuali di Monitoraggio sull'Obbligo Formativo e sull'Apprendistato;
- Relazione di Sintesi " I Servizi erogati dai Centri per l'Impiego in Abruzzo in favore di: giovani disoccupati; disoccupati di lunga durata, lavoratori over 40 espulsi dal mercato del lavoro; donne laureate e non in attesa di occupazione"(Progetto POR A.1.1. Annualità 2002) Luglio 2004;
- Report Conclusivo – Dalle Prassi Nazionali al Confronto Europeo – Progetto Por 2000/2006 - Annualità 2001 (Aprile 2003)
- " Percorsi di inserimento al lavoro. Modelli e strumenti per target di utenza." Elaborato finale del Progetto POR A.1.1. Annualità 2001 (Luglio 2003)
- "Diogene: una guida ai nuovi Servizi all'Impiego" (Marzo 2002)
- Repertorio delle Professioni (Marzo 2002)

- CD Rom Interattivo: "Diogene: una guida ai nuovi Servizi all'Impiego"(Marzo 2002)
- "Il Sistema Integrato della Formazione" (Dicembre 2001)
- Report - I Servizi per l'impiego in Irlanda (Annualità 2002)
- Revisione ed integrazione di " Chi – Cosa – Dove " (Edizione Anni 2001 e 2004)

Per gli incarichi ricoperti in precedenza, ha assolto i seguenti compiti di attività:

- Dal 1986 Socio ed Amministratore della Cooperativa TARGET S.r.l. di Pescara (servizi alle imprese, indagini di marketing, ecc..);
- In qualità di dipendente della Cooperativa TARGET S.r.l. di Pescara ha lavorato presso la Società CLUA (Cooperativa Libraria Universitaria Abruzzese) con i seguenti ruoli:

  - ✓ gestione del personale;
  - ✓ operatore meccanografico;
  - ✓ gestione archivio soci;
  - ✓ gestione magazzino e archivio generali;
  - ✓ segreteria amministrativa;
  - ✓ organizzazione e servizio bibliografico della fiera del libro di Pescara, per quattro anni
  - ✓ Consecutivi, dal 1987 al 1991;
  - ✓ Assunta a tempo determinato presso l'Amministrazione Provinciale di Pescara in
  - ✓ qualità di "Guardia Ecologica" V qualifica funzionale;

Incarichi Istituzionali ricoperti:

Consigliere Comunale nel Comune di Pescara dal dicembre '93 al maggio '94 e dal dicembre '94 al dicembre '98, componente delle seguenti Commissioni Permanenti Istituzionali:
Politiche per l'Occupazione e Pari Opportunità, Servizi Sociali, Gestione Personale, Politiche per la Casa, Lavori Pubblici e Commercio.

Ulteriori informazioni

Dal 1978 impegnata in politica, componente Direzione Nazionale e Comitato Centrale del PdCI, membro Segreteria Regionale e Provinciale, componente Commissione Femminile di partito, dal 1998 al 2004 Segretaria Provinciale della Federazione del PdCI di Pescara.

Dr.ssa Maria Loretta Del Papa

CURRICULUM ESPERIENZE FORMATIVE, PROFESSIONALI E ISTITUZIONALI

La sottoscritta Maria Loretta Del Papa, nata a Cellino Attanasio (TE) l'8/9/48 e residente a L'Aquila in Via Roma n. 46, c. f. DLP MLR 48P48 C449D, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze di seguito riportate:

ESPERIENZE FORMATIVE

Nel **1971** consegue la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi G. D'annunzio di Teramo con una tesi in Diritto pubblico regionale dal titolo *L'Ente Comune nell'ambito della Regione*, riportando la votazione di 106/110.

Nell'anno accademico **1971-1972** frequenta a Roma *La scuola di sviluppo economico* dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio e consegue il diploma post-laurea in:
Analisi e metodi matematici statistici e macroeconomici
Teoria e politica dello sviluppo economico
Problemi della programmazione economica
Tecniche econometriche

Negli anni **1992-1994** frequenta il corso biennale in *Scienza della comunicazione d'impresa* presso il Centro studi comunicazione E. Cogno & associati di Roma conseguendo il diploma a pieni voti.

Nel **1993** frequenta:
- il *Corso di Formazione Formatori per responsabili e gestori della Formazione nelle CCIAA e Aziende speciali* organizzato da Unioncamere e Assefor a Firenze;
- il Corso *Contrattazione territoriale e politiche degli orari: i piani regolatori delle città* per dirigenti sindacali organizzato dalla CGIL nazionale a Siena, direttore e responsabile del corso Sandra Bonfiglioli, docente di Analisi dei sistemi urbani Politecnico di Milano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nel novembre **1972** inizia il rapporto di lavoro dipendente con il *Cresa-Centro regionale di studi e ricerche economico sociali*, istituito dalle Camere di commercio d'Abruzzo con sede a l'Aquila, come funzionaria con compiti inerenti le relazioni esterne, l'informazione, l'amministrazione, l'editoria, la collaborazione nella ricerca.
Detto rapporto è tuttora in corso con la qualifica di *quadro responsabile delle relazioni esterne e dell'amministrazione*.
Nell'ambito dei lavori svolti sono da segnalare in particolare:
- la collaborazione allo studio *Formazione professionale e domanda di manodopera qualificata nelle industrie manifatturiere abruzzesi* redatto dal Cresa nel **1975** per conto dell'Assessorato al lavoro della Regione;

- il coordinamento organizzativo del Gruppo di lavoro costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, con del. n. 447 del settembre **1976**, per la predisposizione dello *Schema di riferimento per gli interventi in Abruzzo dei fondi CEE*;
- il coordinamento delle relazioni con la Consulta femminile regionale e con le dirigenti sindacali per la realizzazione del sondaggio su *Le condizioni delle donne che lavorano* effettuato dal Cresa al fine di arricchire e completare lo studio dedicato al lavoro femminile in Abruzzo, svolto nel **1985** per conto dell'Osservatorio del lavoro della Giunta regionale d'Abruzzo e pubblicato nella Collana di Studi economici del Consiglio Regionale;
- la partecipazione nel **1994** al *Comitato tecnico scientifico* del corso di formazione professionale "Progettualità sviluppo sociale" organizzato dal CEREF, Centro studi e formazione di Padova, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria risorse umane EUROFORM e l'organizzazione, a L'Aquila, di un Seminario formativo di due giorni, rivolto agli allievi di detto corso, sul tema dello sviluppo sociale della regione Abruzzo;
- la collaborazione negli anni **1998-1999** al lavoro/progetto pilota *MARK/URB il commercio nelle politiche urbane di riqualificazione di riqualificazione e di rivitalizzazione: il caso del centro storico dell'Aquila;*
- la redazione nel **2000** dello studio *Donne e mercato del lavoro in Abruzzo: aspetti strutturali ed evoluzione recente* pubblicato nel Rapporto sull'economia abruzzese 1999;
- la partecipazione dal **1997** al *Comitato di coordinamento per lo studio della Congiuntura in Abruzzo*;
- la responsabilità dal **1996** del lavoro *Annuario delle industrie abruzzesi*;
- la responsabilità dal **2002** del lavoro *Annuario delle aziende abruzzesi del terziario avanzato*.

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

Nel **1994** collabora con la Camera di commercio dell'Aquila per la costituzione e l'attivazione dell'Azienda speciale ***ISFOP-Istituto per la formazione e la promozione economica.***

Negli anni **1994-1997**, su incarico della Camera di Commercio dell'Aquila:

- è responsabile scientifica dei *Corsi di formazione in cultura di impresa* (1994-1997) organizzati dalla stessa Camera, in collaborazione con l'Università degli studi dell'Aquila Facoltà di ingegneria, nell'ambito del *Progetto Ponte*, presentato dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio per alcune aree del Mezzogiorno tra cui L'Aquila ed approvato dalla CEE e dal Ministero del lavoro in base ad una sovvenzione globale del Fondo Sociale Europeo. I corsi, diretti agli allievi iscritti ai Diplomi Universitari, hanno l'obiettivo di fondo di favorire la transizione dall'Università al lavoro e intendono arricchire le conoscenze e le esperienze professionali degli stessi.

- partecipa alla attuazione del programma di formazione professionale di II livello per gli anni scolastici **1994/95 e 1994/96** dell'Istituto tecnico industriale statale dell'Aquila e svolge attività di docenza **(1996)** in *Comunicazione aziendale;*
- partecipa al Gruppo di progetto costituito dall'Istituto Tecnico commerciale L. Rendina dell'Aquila per l'attuazione, nell'anno scolastico **1995/96**, del programma di formazione professionale di II livello e svolge attività di docenza, modulo *Comunicazione*, nel corso post-diploma *Promotori d'impresa nell'area parchi* e nel corso post-diploma **(1996-1997)** *Il controllo di gestione nell'ottica della qualità aziendale;*

Dal **1994** a tutt'oggi svolge attività di docenza in corsi di formazione professionale. Si citano:

- **1994-1995** Progetto LEADER, Consorzio ARCA Abruzzo, *Corso base per gestori di stazione* modulo su *La comunicazione e l'acquisizione delle informazioni;*
- **1999** Progetto GAP-Guida Attiva all'inserimento professionale delle donne, API L'Aquila: *Seminario di orientamento* moduli *Conoscere le forme di lavoro* e *La scelta del proprio progetto professionale; Corso di creazione di impresa* modulo *L'impresa e il mercato;*

  1995-2003 Corsi abilitanti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, corsi abilitanti alla vendita di prodotti alimentari, *ISFOP-Istituto per la formazione e la promozione economica* L'Aquila, moduli *Marketing e agevolazioni finanziarie per il commercio, Tecniche di vendita e di comunicazione, Legislazione sociale del lavoro.*

Nel **2003** collabora alla stesura del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del Gal Marsica, presentato e finanziato ai sensi del Programma Regionale Leader Plus 2000-2006 Abruzzo (PRL), nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader Plus).

Nel **2003-2005** è responsabile del Gruppo di lavoro su *Prospettive di genere e pari opportunità* costituito nell'ambito del Progetto Work, iniziativa comunitaria Equal, di cui la Camera di Commercio dell'Aquila è capofila. In tale veste cura la pubblicazione *Pari e dispari - Prospettive di genere e pari opportunità nel progetto Equal Work* presentata a L'aquila in un apposito seminario tenutosi il 29 giugno 2005.

Dal **2003** è componente effettiva della Commissione per l'emersione del lavoro non regolare della provincia dell'Aquila in rappresentanza della Camera di Commercio..

ESPERIENZE ISTITUZIONALI

Dal **1985** al **1990** è Consigliera del Comune dell'Aquila; in tale veste si occupa delle attività amministrative della *Commissione consiliare Azione sociale*, è componente del *Comitato di gestione del centro sociale per i problemi degli anziani* formalmente costituito dal Comune dell'Aquila con atto n.142 del 27/12/85, della *Commissione consiliare di studio casa-albergo ex Onpi* costituita con atto n.234 del 5/9/86 e della *Assemblea della UISS dell'Aquila.*

Nello stesso periodo lavora alla costituzione della *Rete regionale delle donne elette*; in tale veste è relatrice sul tema *Regole, poteri, rappresentanza nel governo degli enti locali* all'*Assemblea regionale sulle esperienze e proposte delle donne elette,* tenutasi il 4/12/1989 a Pescara, che sintetizza una stagione di elaborazione politica basata sulla soggettività delle donne e finalizzata al lavoro femminile, alla socializzazione del lavoro familiare, al potenziamento e alla qualificazione dei servizi, all'uso ed all'organizzazione del tempo e degli orari.
Nel **1987-1988** è componente del *Comitato di gestione della ULSS dell'Aquila* con la delega per il settore della medicina legale e del lavoro.

Nel **1991,** partecipandone alla costituzione, assume la carica di Presidente (**1991-1996**) della Associazione *SMILE Abruzzo.* Detta Associazione nasce come filiazione della *Società Multiservizi Impresa e Lavoro (SMILE Srl)* promossa dalla CGIL per realizzare in tutto il territorio nazionale attività di promozione e di sostegno a favore di nuove iniziative imprenditoriali in particolare per quelle localizzate nel mezzogiorno e per quelle femminili.
Nel **1992** collabora alla ricerca, svolta da SMILE su commessa del Formez, *Laboratorio d'impresa per lo sviluppo di imprenditorialità femminile nel Mezzogiorno.*

Nel **1998-2001** e, successivamente, dal **2001** a tutt'oggi è componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo. Si occupa in particolare dei temi *Genere e rappresentanza* e *Donne e lavoro.*
Nel periodo 1998-2001 coordina, insieme alla Presidente, le seguenti iniziative della Commissione: costituzione della *Banca delle competenze femminili*, redazione del periodico *News della CRPO,* istituzione di un numero verde contro le molestie sessuali e pubblicazione del relativo vademecum, organizzazione di corsi di formazione politica per le donne elette e non, organizzazione di cicli di seminari provinciali informativi sul mobbing per componenti delle RSU. Relaziona al convegno sul tema donne e lavoro in Abruzzo dal titolo *donne.lavoro@abruzzo.it* tenutosi il 27 maggio 2000, cura nel 2001 la pubblicazione degli atti del Convegno, organizzato dalla stessa Commissione, sul tema *Politiche degli tempi e degli orari delle città.*
Nel periodo successivo che coincide con la VII legislatura regionale, partecipa al Gruppo di lavoro per la redazione degli Emendamenti allo Statuto regionale, redige il *Codice di comportamento contro le molestie per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Abruzzo* presentato nel Convegno organizzato dalla Commissione a Teramo nel mese di giugno 2003, partecipa al Gruppo di lavoro e alla Tavola rotonda tenuta nel mese di ottobre 2003 a L'Aquila sul tema "Trasmissibilità del cognome materno". Su questo stesso tema scrive un articolo dal titolo *Un diritto negato alle donne* pubblicato sul Trimestrale di cultura etica e politica *Prospettiva Persona* n. 51.

Dal **2004** è componente del Comitato direttivo nazionale e, dall'anno in corso, della segreteria regionale (Abruzzo) della *Filcams Cgil.*

PARI OPPORTUNITA'

In tale specifico ambito evidenzia:

Il coordinamento delle relazioni con la Consulta femminile regionale e con le dirigenti sindacali per la realizzazione del sondaggio su *Le condizioni delle donne che lavorano* effettuato dal Cresa al fine di arricchire e completare lo studio dedicato al lavoro femminile in Abruzzo, svolto nel **1985** per conto dell'Osservatorio del lavoro della Giunta Regionale d'Abruzzo e pubblicato nella Collana di Studi economici del Consiglio Regionale.

L'attività di docenza svolta nel **1999** nell'ambito del Progetto GAP - Guida Attiva all'inserimento professionale delle donne, API L'Aquila: *Seminario di orientamento* moduli *Conoscere le forme di lavoro* e *La scelta del proprio progetto professionale;*

L'attività, svolta dal **1985** al **1990** periodo in cui è consigliere comunale, finalizzata alla costituzione della *Rete delle donne elette negli enti locali della regione Abruzzo*; in tale veste è relatrice sul tema *Regole, poteri, rappresentanza nel governo degli enti locali* all'*Assemblea regionale sulle esperienze e proposte delle donne elette,* tenutasi il 4/12/1989 a Pescara, che sintetizza una stagione di elaborazione politica basata sulla soggettività delle donne e finalizzata al lavoro femminile, alla socializzazione del lavoro familiare, al potenziamento e alla qualificazione dei servizi, all'uso ed all'organizzazione del tempo e degli orari.

La carica di Presidente (**1991-1996**) della Associazione *SMILE Abruzzo*. Detta Associazione nasce come filiazione della *Società Multiservizi Impresa e Lavoro (SMILE Srl)* promossa dalla CGIL per realizzare in tutto il territorio nazionale attività di promozione e di sostegno a favore di nuove iniziative imprenditoriali in particolare per quelle localizzate nel mezzogiorno e per quelle femminili. Nel **1992** collabora alla ricerca, svolta da SMILE su commessa del Formez, *Laboratorio d'impresa per lo sviluppo di imprenditorialità femminile nel Mezzogiorno.*

La redazione nel **2000** dello studio *Donne e mercato del lavoro in Abruzzo: aspetti strutturali ed evoluzione recente* pubblicato nel Rapporto sull'economia abruzzese 1999 edito dal CRESA nel 2000.

La responsabilità, nel **2003-2005**, del Gruppo di lavoro su *Prospettive di genere e pari opportunità* costituito nell'ambito del Progetto Work, iniziativa comunitaria Equal, di cui la Camera di Commercio dell'Aquila è capofila. In tale veste cura la pubblicazione *Pari e dispari - Prospettive di genere e pari opportunità nel progetto Equal Work* presentata a L'aquila in un apposito seminario tenutosi il 29 giugno 2005.

L'attività svolta, dal **1998** a tutt'oggi (la Commissione è in regime di prorogatio), come componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo. Nel periodo 1998-2001 coordina, insieme alla Presidente, le seguenti iniziative della Commissione: costituzione della *Banca delle competenze femminili*, redazione del periodico *News della CRPO*, istituzione di un numero verde contro le *molestie sessuali* e pubblicazione del relativo vademecum, organizzazione di corsi di *formazione*

politica per le donne elette e non, organizzazione di cicli di seminari provinciali informativi sul *mobbing* per componenti delle RSU. Relaziona al convegno sul tema donne e lavoro in Abruzzo dal titolo *donne.lavoro@abruzzo.it* tenutosi il 27 maggio 2000, cura nel 2001 la pubblicazione degli atti del Convegno, organizzato dalla stessa Commissione, sul tema *Politiche degli tempi e degli orari delle città*.
Nel periodo successivo che coincide con la VII legislatura regionale, partecipa al Gruppo di lavoro per la redazione degli Emendamenti allo Statuto regionale, redige il *Codice di comportamento contro le molestie per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Abruzzo* presentato nel Convegno organizzato dalla Commissione a Teramo nel mese di giugno 2003, partecipa al Gruppo di lavoro e alla Tavola rotonda tenuta nel mese di ottobre 2003 a L'Aquila sul tema "Trasmissibilità del cognome materno". Su questo stesso tema scrive un articolo dal titolo *Un diritto negato alle donne* pubblicato sul Trimestrale di cultura etica e politica *Prospettiva Persona* n. 51.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03.

L'Aquila, 7 novembre 2005

In fede
Maria Loretta Del Papa

06A10001

DECRETO 19 ottobre 2006.

Rettifica del decreto 20 marzo 2006, relativo alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità del 20 marzo 2006 di nomina della sig.ra Irene Trentin e della sig.ra Ester Lovisetto rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Vicenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2006 - serie generale;

Accertato che è stato erroneamente indicato il nominativo della consigliera di parità effettiva della provincia di Vicenza;

Decreta:

Il decreto 20 marzo 2006 deve intendersi modificato sostituendo ovunque ricorra l'errato nominativo Irene Trentin con il corretto Maria Irene Trentin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

06A10002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline di Firenze» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dagli Olivicoltori associati di Firenze e Prato società cooperativa agricola - Assoprol, con sede in Firenze, via G. Orsini n. 116, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Colline di Firenze», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66294 del 23 ottobre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale gli Olivicoltori associati di Firenze e Prato società cooperativa agricola - Assoprol, hanno chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Colline di Firenze», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dagli Olivicoltori associati di Firenze e Prato Società cooperativa agricola - Assoprol, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline di Firenze», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66294 del 23 ottobre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Colline di Firenze».

Art. 2.

La denominazione «Colline di Firenze» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colline di Firenze», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «COLLINE DI FIRENZE» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Colline di Firenze» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'art. 3, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Varietà di olivo e caratteristiche al consumo

L'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» è ottenuto dalla frangitura delle olive ottenute dagli oliveti costituiti per almeno 80% da piante delle cultivar, da sole o congiuntamente, di «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», «Pendolino», ed un massimo del 20% da piante di altre varietà tradizionalmente coltivate nel territorio di cui all'art. 3.

I requisiti dell'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» - D.O.P saranno determinati al confezionamento e devono essere rispettati i seguenti parametri e caratteri secondo la vigente normativa:
Valutazioni fisico-chimiche:

a) acidità espressa in acido oleico = o < 0,5 %;

b) indice di perossidi (mEq di O2/kg) = o < 12;

c) spettrometria UV K232 max 2,3 e K270 max 0,2;

d) polifenoli totali > 130 p.p.m. (metodo spettofotometrico/colorimetrico espresso in acido gallico);

e) tocoferoli > 100 p.p.m (metodo HPLCRP18 - standard esterno).

Valutazioni organolettiche:

a) colore da verde intenso a giallo;

b) aroma di fruttato presente;

c) gusto amaro da medio del lieve a medio del forte;

d) piccante da medio del lieve a medio del forte.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» - D.O.P. comprende:

provincia di Firenze:

intero territorio amministrativo dei comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzolo Sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e Vicchio;

comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, e San Casciano in Val di Pesa, con esclusione del territorio delimitato, con decreto ministeriale agosto 1996, del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario al n. 219 del 18 settembre 1996 con cui si individua la zona di produzione del vino «Chianti Classico»;

per il comune di San Casciano in Val di Pesa: è compresa la sola parte del territorio comunale delimitata ad est dal Torrente Pesa, alla confluenza con il Borro del Fossato a nord, fino ad incontrare a sud il Borro delle Felci;

per il comune di Tavarnelle Val di Pesa, il territorio delimitato dal confine amministrativo tra San Casciano e Tavarnelle V.P. a partire dal punto in cui il Borro delle Felci si immette nel torrente Pesa, proseguendo lungo il corso di questo torrente verso sSud fino alla località Sanbuca. Si prosegue attraversando il ponte sulla Pesa prendendo a nord-ovest la mulattiera che porta in località La Canonica, oltrepassata la quale la strada curva verso sud-ovest lungo la carreggiabile fino a località Fillinelle, dove dalla linea virtuale tracciata da quota 321 a quota 333 si giunge in località Morrocco;

da Morrocco si prosegue per il torrentello che scorre tra loc. Belvedere e Case S. Filippo fino ad incontrare il confine amministrativo tra Barberino Val D'Elsa e Tavernelle V.P. in località Mulino Drove;

per il comune di Barberino Val d'Elsa: il territorio comunale delimitato ad est dal corso della Drove di Cinciano passando per il Mulino della Chiara fino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Barberino V.E. e la provincia di Siena;

provincia di Prato:

intero territorio amministrativo.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Coltivazione e metodo di ottenimento

Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare.

Le particolari condizioni climatiche determinano la scarsa presenza dei più temibili parassiti dell'olivo quali la Bactrocera oleae (mosca delle olive) e la Prays oleae (tignola dell'olivo), pertanto la difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove è necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvati dalla regione Toscana.

Le olive devono essere raccolte non oltre il 31 dicembre. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrità del frutto. Non è consentito l'utilizzo delle olive cadute a terra prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, né l'uso di cascolanti. Nei casi di raccolta manuale, le olive devono essere raccolte su reti o teli, trasportate al centro di stoccaggio aziendale e contenute in cassette o comunque in contenitori rigidi e forati ed in strati non superiori a 30 cm. La conservazione delle olive in azienda, deve garantire il mantenimento delle caratteristiche di pregio del prodotto, che devono essere comunque stoccate sempre in cassette o in contenitori rigidi e forati ed in strati non superiori a 30 cm.

Il trasporto delle olive al frantoio avviene nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei di capacità superiore. Vista la differente tipologia di impianti presenti tradizionalmente nell'areale di produzione, il limite di produzione di olio per ettaro non può superare i 3,5 kg di olio moltiplicato per il numero di piante presenti e comunque non superiore a 900 kg/ettaro. Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nel presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo.

L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» - D.O.P deve essere effettuata, entro cinque giorni dalla raccolta, dopo il lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, solo con metodi fisici che non alterino le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio ottenuto. L'olio deve essere stoccato e conservato in contenitori e locali tali da non compromettere le caratteristiche chimiche e organolettiche. È consentito l'imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» D.O.P sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione. L'olio extra vergine certificato, deve essere imbottigliato esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità, il controllo nonché garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative e di pregio del prodotto. L'olio dovrà essere imbottigliato in contenitori di vetro, ceramica o terracotta smaltata per capacità fino a 3000 ml; per confezioni superiori a 3000 e fino a 5000 ml possono essere utilizzati anche contenitori di banda stagnata.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

L'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» - D.O.P presenta un profondo legame con l'ambiente in tutto il processo produttivo.

La coltivazione dell'olivo in questa zona è caratterizzata da condizioni climatiche rappresentative del limite settentrionale di sopravvivenza della specie, su suoli prevalentemente collinari.

L'interazione fra varietà tradizionali dell'areale identificato, le tecniche produttive utilizzate, in particolare quella della raccolta anticipata ed effettuata anche tramite brucatura (distacco manuale delle olive dalla pianta), conferiscono al prodotto caratteristiche peculiari e non riproducibili.

Il sistema di conservazione delle olive e quello con cui viene effettuata l'estrazione dell'olio consente di ottenere i pregi del prodotto finale.

L'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» DOP, come tradizionalmente riconosciuto ed attestato da riferimenti storici derivanti da fonti scritte ed iconografiche fin dal medioevo, presenta peculiari caratteristiche organolettiche determinate dalle secolari cure colturali che ben si sono adattate alle condizioni pedo-climatiche, le quali lo rendono unico e riconoscibile rispetto alle altre produzioni olearie.

Numerosi sono i riferimenti economici scaturiti dall'importanza e dal ruolo strategico che tale coltivazione ha avuto nel tempo, diventata nel XV secolo la principale sorgente di olio della Signoria di Firenze, ed ancor confermata dal notevole patrimonio olivicolo che fa di questo territorio uno dei maggiori a livello nazionale; fin nell'anno 1959, su iniziativa dei produttori fu costituito il consorzio dell'olio tipico della provincia di Firenze con finalità di valorizzazione e salvaguardia del prodotto. L'olio ha influenzato attività sociali, culturali e gastronomiche, la cui fama ha superato i confini del territorio nazionale.

Art. 7.

Controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo autorizzato conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CEE n. 510/2006.

Art. 8.

Designazione del prodotto

Sulle etichette deve essere riportata la dizione olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» seguita da «Denominazione di origine protetta» per esteso, riportando evidente ed in caratteri indelebili l'anno di raccolta. È facoltà del produttore indicare il mese di produzione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi aggettivi: fine, scelto, extra, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto, è tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare. Le predette indicazioni dovranno essere riportate in caratteri grafici di dimensioni non superiori al 50% rispetto a quelli utilizzati per la dicitura «Colline di Firenze».

Ogni confezione deve riportare il logo di cui all'art 9.

Art. 9.

Logo

Il marchio di identificazione è rappresentato dalla sintesi grafica di elementi tipici del paesaggio della provincia di Firenze e Prato composti all'interno di una forma circolare.

In basso al centro si evidenzia la stilizzazione di una oliva sormontata da due foglie di olivo disposte orizzontalmente in colore verde (C60 - Y60 - K70). L'oliva e le foglie si stagliano su un fondo unito di colore oro (pantone M25 - Y80 - K30) che circa alla metà orizzontale del cerchio disegna una collina da cui spiccano: a sinistra una stilizzazione della cupola del Duomo di Firenze, in colore rosso (M80 - Y90 - K25); a destra quella di tre cipressi, simbolo della campagna toscana, nel medesimo colore verde dell'oliva (C60 - Y60 - K70). Il tutto è compreso all'interno di un cerchio con un fondo di color avorio (M3 - Y40 - K3) delimitato da una fascia circolare di colore verde (C60 - Y60 - K70) su cui è riportata in oro (pantone M25 - Y80 - K30) la dicitura «Colline di Firenze - D.O.P.» in carattere Garamond Bold condensato al 94 %. La circonferenza esterna è delimitata da un filetto del medesimo colore oro.

Il marchio deve essere sempre riportato a colori sulle confezioni del prodotto. Può essere utilizzato in bianco e nero solo a scopo amministrativo.

Art. 10.

Utilizzo della denominazione d'origine protetta per i prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato l'olio extravergine di oliva D.O.P. «Colline di Firenze» anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

1) il prodotto a denominazione protetta e certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

2) gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche a riscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CE n. 510/06.

06A10005

DECRETO 26 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003 con il quale l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 16 ottobre 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che l'Associazione industriali della carni - ASS.I.CA. con nota del 31 agosto 2006 ha comunicato di confermare l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 16 ottobre 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10006

DECRETO 26 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ con decreto 19 aprile 2002 è stata prorogata fino al 9 novembre 2006;

Considerato che il consorzio del «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», con nota del 21 febbraio 2005 ha comunicato di confermare l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con 19 aprile 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo» registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Paolo Cappello Cooperativa di lavoro società cooperativa», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Paolo Cappello Cooperativa di lavoro società cooperativa», con sede in Cosenza (codice fiscale 00207600784), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Eugenio Spagnuolo, nato a Cosenza il 15 novembre 1949, residente a Mendicino (Cosenza) - Contrada Tivolille, via Martirano n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09984

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'«Istituto Erich Fromm di psicoanalisi neufreudiana», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Bologna, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti i decreti in data 16 novembre 2000 e 27 aprile 2001, con i quali l'istituto «Istituto Erich Fromm di psicoanalisi neufreudiana» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bologna da via Nosadella, 9 a via Marconi, 16;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006, trasmessa con nota prot. n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Erich Fromm di psicoanalisi neufreudiana», abilitato con decreti in data 16 novembre 2000 e 27 aprile 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Bologna da via Nosadella, 9 a via Marconi, 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09862

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Napoli, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Napoli e Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Napoli da via Cariteo, 59 a via Arco Mirelli, 36;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006, trasmessa con nota prot. n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea», abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Napoli e Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede principale di Napoli da via Cariteo, 59 a via Arco Mirelli, 36.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09863

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'istituto «Studi Cognitivi», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'istituto «Studi Cognitivi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e S. Benedetto del Tronto un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da via Montebello, 27/a a Foro Buonaparte, 57;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006, trasmessa con nota prot. n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Studi Cognitivi», abilitato con decreto in data 23 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano e S. Benedetto del Tronto un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede principale di Milano da via Montebello, 27/a a Foro Buonaparte, 57.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09864

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

CIRCOLARE 3 novembre 2006, n. **1733.**

Articolo 36-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, recante: «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Ai provveditorati regionali e interregionali alle OOPP

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al presidente generale del Consiglio superiore dei LLPP

Ai direttori di Dipartimento

Ai direttori generali

Al direttore generale per l'attività ispettiva - Ministero del lavoro e previdenza sociale

Al presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

All'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Alle stazioni appaltanti

L'art. 36-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 448, recante «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro» al primo comma dispone che: «Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ... il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ... può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ... I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni».

La normativa, al fine di assicurare una più efficace azione di prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonché di riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di lavoro, introduce, tra l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei «competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture al verificarsi di determinate fattispecie.

Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione già pervenuti al Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, alcuni corredati della successiva revoca, diviene urgente, al fine di un'applicazione uniforme del diritto obiettivo nell'ambito delle varie articolazioni del Ministero delle infrastrutture:

1) individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;

2) fornire indicazioni di massima sulle modalità operative.

Con riferimento al punto primo, in base alla vigente organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2 luglio 2004, al decreto ministeriale 19 aprile 2005, al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, di individuazione, tra l'altro, dei compiti e delle funzioni del Ministero delle infrastrutture, nonché di articolazione dello stesso nelle strutture decentrate, «i competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture presso cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono, con le ripartizioni di funzioni che si specificheranno, la Direzione generale per la regolazione e i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.

Tenuto conto, infatti, che la competenza in tema di monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale è assegnata, a livello centrale, al Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e regolazione, e, con riferimento all'indirizzo e regolazione delle procedure di appalto, alla Direzione generale per la regolazione, nonché, a livello decentrato, ai provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche, ne consegue una allocazione funzionale della competenza all'emanazione del provvedimento finale in capo alla sede centrale, mentre la fase istruttoria può essere svolta presso i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.

A livello operativo, ciascun provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione del cantiere emesso dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie e delle prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione dell'avvio del procedimento, eventuale partecipazione del destinatario, ecc.), un procedimento ammi-

nistrativo volto alla predisposizione di una relazione illustrativa sintetica recante gli elementi essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo, che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione generale per la regolazione al fine della adozione dell'atto stesso.

Per quanto concerne le modalità operative per l'emanazione del provvedimento interdittivo, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione, ivi compresa la relazione illustrativa sintetica di cui sopra, trasmessa dal competente provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche.

In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte primaria prescrive due possibilità: *a)* che la stessa sia pari alla durata della sospensione; *b)* che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non può essere superiore a due anni.

Si evince l'importanza della durata della sospensione, che viene presa a riferimento per irrogare la sanzione interdittiva: il provvedimento interdittivo di pari durata della sospensione costituisce, infatti, stando alla lettera della norma, un provvedimento vincolato, essendo esclusa, in questo caso, ogni valutazione discrezionale in ordine all'elemento temporale.

La possibilità di prevedere un periodo interdittivo ulteriore (pari al doppio della sospensione) potrà allora ricorrere nei casi di recidiva e, comunque, in tutti i casi «più gravi», intendendosi con questa locuzione ogni ipotesi in cui i lavoratori irregolari siano pari o superiori al 50% degli addetti al cantiere, ovvero le ipotesi di violazione delle norme di sicurezza di non lieve entità: l'applicazione di una misura interdittiva per tale periodo ulteriore deve sempre essere adeguatamente motivata.

Qualora nel provvedimento di sospensione adottato dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non sia indicato alcun termine finale, la durata del provvedimento interdittivo non può che essere pari al periodo intercorrente tra la data della sospensione stessa e quella della intervenuta revoca, prevista al comma 2 dell'art. 36-*bis*, decreto-legge n. 223/2006 (ipotesi di regolarizzazione del/i lavoratore/i). Qualora non sia intervenuta alcuna revoca, la durata dell'interdizione non può che essere pari, comunque, alla durata della sospensione, e, in ogni caso, non potrà mai essere superiore a due anni: da ciò consegue che il provvedimento interdittivo avrà quale *dies a quo* la data di notifica all'impresa il cui cantiere è sospeso e quale *dies ad quem* il termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile quale durata del provvedimento interdittivo, salvi eventuali successivi provvedimenti da emanarsi a seguito della acquisizione di nuovi ulteriori elementi.

La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici nell'ambito del Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e regolazione dei contratti pubblici nell'emanazione del provvedimento interdittivo, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal competente provveditorato, avrà cura di garantire una applicazione uniforme della disciplina in esame sul territorio nazionale.

Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per le imprese destinatarie del provvedimento di sospensione del cantiere da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato dal direttore generale della Direzione generale per la regolazione, è atto definitivo di natura costitutiva; lo stesso produce i suoi effetti a decorrere dalla data di notifica all'interessato e deve essere tempestivamente comunicato all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e al provveditorato competente.

La natura di atto definitivo del provvedimento interdittivo lo rende impugnabile con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al giudice amministrativo ovvero in alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini di legge e di ciò deve essere data notizia in calce al provvedimento medesimo.

L'eventuale accoglimento della istanza cautelare di sospensione del provvedimento di sospensione del cantiere può essere valutata quale causa ostativa all'adozione del provvedimento interdittivo: pertanto, le direzioni provinciali del lavoro informeranno tempestivamente i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche delle eventuali impugnazioni, anche non in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di sospensione e dei loro esiti.

Si precisa che il provvedimento interdittivo deve essere emanato anche in caso di successiva revoca della sospensione e che resta comunque inalterata la possibilità, da parte della Direzione generale per la regolazione, di revocare il provvedimento interdittivo, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990.

Per l'attuazione della presente circolare, i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche predispongono le attività necessarie con le direzioni provinciali del lavoro incardinate nell'ambito territoriale di propria competenza e ne danno comunicazione alla Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici.

Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte delle imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163/2006 che potrebbe disporre anche sul punto, si invitano le stazioni appaltanti a chiedere una autocertificazione concernente l'essere stati o meno destinatari di provvedimenti interdettivi nell'ultimo biennio: tale richiesta trova il proprio fondamento normativo nel disposto della lettera *e)* dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

Al fine della migliore conoscibilità da parte delle stazioni appaltanti della presente circolare, la stessa viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, oltre che sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture (sito istituzionale e sito per la pubblicazione informatica dei bandi di gara).

Si allegano un modello che sarà utilizzato per l'adozione del provvedimento interdittivo, nonché un elenco recante gli elementi essenziali della documentazione che deve essere trasmessa da parte dei provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche alla Direzione generale della regolazione (all. 1 e 2).

Roma, 3 novembre 2006.

Il direttore generale
per la regolazione dei lavori pubblici
CROCCO

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI
L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE

Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche

Visto il provvedimento di sospensione dei lavori in data .... nell'ambito del cantiere sito in .... via .... a carico della ditta .... pervenuto in data ....

(Vista la revoca del provvedimento di sospensione pervenuta in data .... da parte dell'ispettorato provinciale del lavoro) eventuale;

Vista la nota n. .... del .... di comunicazione alla suddetta ditta dell'avvio del procedimento volto all'emanazione del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare alle gare e di contestuale invito a presentare entro cinque giorni eventuali osservazioni;

Visto il decorso del termine assegnato all'interessato senza che nulla sia pervenuto.

Ovvero

Vista la nota in data .... recante osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento della emananda misura interdittiva;

Per quanto precede, a norma dell'art. 36-*bis* del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006,

Si adotta

col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di notifica dello stesso provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche:

nei confronti della ditta .... ;

per un periodo di .... giorni /mese/ anno.

Il presente provvedimento interdittivo viene comunicato all'interessato, all'Osservatorio dell'autorità di vigilanza per i contratti pubblici, al provveditorato competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 1034/1971, come modificata dalla legge 205/2000) entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971) entro centoventi giorni dalla notifica.

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OOPP

Elementi essenziali per la emanazione del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche

Nome impresa ed elementi identificativi (PI e sede legale).

Provvedimento di sospensione dei lavori.

Provvedimento di revoca della sospensione (eventuale).

Durata del provvedimento di sospensione (se non è possibile indicarla, precisare i motivi).

Provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento alla ditta da parte del Provveditorato interregionale alle OOPP.

Eventuali atti intermedi.

Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato.

NB. Tutti gli atti e documenti sopra richiamati ed ogni altro atto citato nella relazione istruttoria di sintesi dovranno pervenire in originale.

06A10004

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 novembre 2006

Dollaro USA	1,2760
Yen	149,62
Lira cipriota	0,5775
Corona ceca	28,079
Corona danese	7,4549
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66880
Fiorino ungherese	260,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8638
Corona svedese	9,1685
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	36,376
Franco svizzero	1,5929
Corona islandese	86,68
Corona norvegese	8,2445
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3510
Nuovo leu romeno	3,5225
Rublo russo	34,0900
Nuova lira turca	1,8712
Dollaro australiano	1,6527
Dollaro canadese	1,4402
Yuan cinese	10,0442
Dollaro di Hong Kong	9,9237
Rupia indonesiana	11631,38
Won sudcoreano	1195,87
Ringgit malese	4,6536
Dollaro neozelandese	1,8935
Peso filippino	63,379
Dollaro di Singapore	1,9923
Baht tailandese	46,825
Rand sudafricano	9,4965

06A10083

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Avaxim».

Estratto provvedimento UPC/II/2490 del 17 ottobre 2006

Specialità medicinale: AVAXIM.

Confezioni:

033247014/M - sospensione 0,5 ml - siringa precaricata;

033247026/M - sospensione 0,5 ml - siringa precaricata con nuovo cappuccio copriago;

033247038/M - 1 siringa preriempita senza ago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.N.C.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/157/01/R02, UK/H/0157/01/II/19, UK/H/157/01/W18.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 e 6.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Aggiornamento lotto di semenza usato per la produzione del vaccino.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09975

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actira».

Estratto provvedimento UPC/II/2491 del 17 ottobre 2006

Specialità medicinale: ACTIRA.

Confezioni:

034566012/M - 5 compresse film rivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566024/M - 7 compresse film rivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566036/M - 10 compresse film rivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566048/M - 25 (5×5) compresse film rivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566051/M - 50 (5×10 compresse film rivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566063/M -70 (7×10) compresse film rivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566075/M - 80 (16×5) compresse film rivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566087/M - 100 (10×10) compresse film rivestite 400 mg in blister PP/AL;

034566099/M - 5 compresse film rivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566101/M - 7 compresse film rivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566113/M - 10 compresse film rivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566125/M - 25 (5×5) compresse film rivestite 400 mg in blister AL/AL;

0345661 37/M - 50 (5×10) compresse film rivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566149/M - 70 (7×10) compresse film rivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566152/M - 80 (16×5) compresse film rivestite 400 mg in blister AL/AL;

034566164/M - 100 (10×10) compresse film rivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0158/001/II/026, DE/H/0158/001/II/027, DE/H/0158/001/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 6.4, 6.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ufficio procedure comunitarie.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09976

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Octegra».

Estratto provvedimento UPC/II/2492 del 17 ottobre 2006

Specialità medicinale: OCTEGRA.

Confezioni:

034564017/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564029/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564031/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564043/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564056/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564068/M - 70 (7×10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564070/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564082/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034564094/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564106/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in elister AL/AL;

034564118/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564120/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564132/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564144/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564157/M - 80 (8×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034564169/m - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Innova Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0156/001/II/027, DE/H/0156/001/II/028, DE/H/0156/001/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 6.4, 6.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09977

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Proflox».

Estratto provvedimento UPC/II/2493 del 17 ottobre 2006

Specialità medicinale: PROFLOX.

Confezioni:

034565010/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565022/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565034/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565046/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565059/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565061/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL

034565073/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565085/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034565097/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565109/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

03456511 1/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565123/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565135/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565147/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565150/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034565162/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Bayer AG

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0157/001/II/021, DE/H/0157/001/II/022, DE/H/0157/001/N01.

Tipo di modifica: modfica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 6.4, 6.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09978

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Avalox».

Estratto provvedimento UPC/II/2494 del 17 ottobre 2006

Specialità medicinale: AVALOX.

Confezioni:

034436016/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436028/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436030/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436042/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436055/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436067/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436079/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436081/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL;

034436093/M - 5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436105/M - 7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436117/M - 10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436129/M - 25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436131/M - 50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436143/M - 70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436156/M - 80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL;

034436168/M - 100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0155/001/II/031, DE/H/0155/001/II/032, DE/H/0155/001/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 6.4, 6.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente prowedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09979

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Quixil».

Estratto provvedimento UPC/II/2502 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: QUIXIL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Omrix Biopharmaceuticals S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0343/001/II/013, II/12, II/11.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

aumento della scala del processo produttivo per il componente «Bac» di Quixil di un fattore 3;

i lotti di prodotto finito vengono aumentati da 5 a 15 litri;

aggiornamento del plasma master file;

aggiunta del NAT test per HIV RNA e HBV DNA.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09980

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Naropina».

Estratto provvedimento UPC/II/2503 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: NAROPINA.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0104/001-004/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del grado di polipropilene impiegato per la preparazione dei granuli utilizzati per la produzione delle ampolle in polipropilene.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09981

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Imukin».

Estratto provvedimento UPC/II/2504 del 18 ottobre 2006

Specialità medicinale: IMUKIN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0033/001/II/022, W13, W16.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: separazione delle specifiche di test e delle procedure analitiche in accordo al formato CTD relativamente a materiali di partenza, principio attivo e prodotto finito; revisioni minori delle procedure analitiche e revisione delle specifiche di test del prodotto finito.

Modifica del batch size del prodotto finito a 4500- 30000 flaconcini.

Introduzione di un nuovo materiale di riferimento e aggiornamento delle specifiche di test del materiale di riferimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09982

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arial»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1153 del 19 ottobre 2006

Medicinale: ARIAL.

Titolare A.I.C.: Dompè farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino, 12 - 12/A, cap. 20122, Italia, codice fiscale n. 00791570153.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche modifica degli stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Terapia sintomatica prolungata degli stati broncospastici. Non sostitutiva della terapia patogenetica e del trattamento della crisi acuta d'asma con beta2-agonisti a rapida insorgenza d'azione.

Trattamento a lungo termine dell'ostruzione bronchiale reversibile in pazienti con broncopneumopatia ostruttiva cronica (BPCO).»

Altre condizioni: monitoraggio dei consumi, revisione semestrale relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027891100 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 60 erogazioni (sospesa);

A.I.C. n. 027891112 - «50 mcg polvere per inalazione» inalatore da 28 dosi (sospesa);

A.I.C. n. 027891124 - «50 mcg polvere per inalazioni» inalatore da 60 dosi;

A.I.C. n. 027891136 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per le confezioni «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 60 erogazioni - A.I.C. n. 027891100), «50 mcg polvere per inalazione» inalatore da 28 dosi» - A.I.C. n. 027891112), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A09972

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salmetedur»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1154 del 19 ottobre 2006

Titolare A.I.C.: A.Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, cap. 50131, Italia, codice fiscale n. 00395270481.

Medicinale: SALMETEDUR.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Si autorizza la «Modifica delle indicazioni terapeutiche - Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

«Terapia sintomatica prolungata degli stati broncospastici. Non sostitutiva della terapia patogenetica e del trattamento della crisi acuta d'asma con beta2-agonisti a rapida insorgenza d'azione.

Trattamento a lungo termine dell'ostruzione bronchiale reversibile in pazienti con broncopneumopatia ostruttiva cronica (BPCO).».

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Altre condizioni: Monitoraggio dei consumi, revisione semestrale relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027892102 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola da 60 erogazioni;

A.I.C. n. 027892114 - «50 mcg polvere per inalazione» inalatore 28 dosi (Sospesa);

A.I.C. n. 027892126 - «50 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 dosi;

A.I.C. n. 027892138 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola da 120 erogazioni.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027892102 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola da 60 erogazioni varia in: «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 60 erogazioni;

A.I.C. n. 027892114 - «50 mcg polvere per inalazione» inalatore 28 dosi (Sospesa) varia in: «50 mcg polvere per inalazione» 1 inalatore diskus da 28 dosi;

A.I.C. n. 027892126 - «50 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 dosi varia in: «50 mcg polvere per inalazione» 1 inalatore diskus da 60 dosi;

A.I.C. n. 027892138 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola da 120 erogazioni varia in: «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «0 mcg polvere per inalazione» inalatore 28 dosi» - A.I.C. n. 0027892114), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A09971

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rhophylac».

Estratto provvedimento UPC/II/2518 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: RHOPHYLAC.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: ZLB BEHRING GMBH

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0211/001-002/II/025, II/22, II/28, II/27, II/26.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta dati riguardanti l'eliminazione dei prioni (TSEs) per mezzo delle CM-1 cromatografia nel processo di produzione di Rhophylac.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09973

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Typherix».

Estratto provvedimento UPC/II/2519 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: TYPHERIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0289/001/II/012, W07.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica

Modifica apportata: rimozione del materiale di origine animale dal processo di produzione degli antigeni del polisaccaride Salmonella Typhi vi e conseguente produzione di un nuovo Working Seed, ed aggiornamento delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09974

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda dei signori Patrizia e Riccardo Vigliani, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Weiglein» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. TSUTG0041816 2006 di data 23 ottobre 2006, limitatamente agli effetti prodotti nei loro confronti, il decreto n. 11419/11185 di data 18 luglio 1926 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Aldo Weiglein, nato il 23 gennaio 1897 a Trieste, nonno dei richiedenti, è stato ridotto nella forma italiana di «Vigliani».

Per l'effetto, il cognome dei signori Patrizia e Riccardo Vigliani, nati entrambi a Trieste rispettivamente il 29 luglio 1974 e il 26 aprile 1970 e ivi residenti in via Lazzaretto Vecchio n. 18/1 è ripristinato nella forma originaria di «Weiglein».

06A09983

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-261) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00